

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, BACICCHI, BENEDETTI, BONAZZI, BONDI, CANETTI, CAZZATO, CHIAROMONTE, COLAJANNI, FERMARIELLO, FERRARA Maurizio, GIOVANNETTI, GUERRINI, LA PORTA, LUCCHI Giovanna, MAFFIOLETTI, MARTINO, PANICO, PIERALLI, POLLIDORO, ROMEO, TEDESCO TATO' Giglia e ZICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1980

Norme per il riordinamento del sistema pensionistico, per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per la ristrutturazione dell'INPS

ONOREVOLI SENATORI. — Sono già passati molti anni da quando si è cominciato a parlare delle disfunzioni del nostro sistema previdenziale, ma è dovuto scoppiare clamorosamente il problema del forte aumento della spesa e del *deficit* previdenziale perchè si estendesse la convinzione anche in forze politiche diverse dalla nostra della necessità di affrontare il problema radicalmente, attraverso un riordino generale dell'intero sistema previdenziale.

Ma i disegni di legge sino ad ora presentati al Parlamento, benchè discussi con grande clamore nelle sedi più varie, non sono mai progrediti fino ad una loro conclusione legislativa.

A questo desolante risultato si è giunti per le tenaci resistenze opposte da alcune forze politiche, che si sono dimostrate più sensibili alle sollecitazioni corporative che alle vere e proprie esigenze di giustizia sociale e, anzichè farsi carico delle esigenze di difesa degli interessi generali del Paese, hanno preferito dare spazio a spinte disgreganti, negatrici di qualsiasi processo di riforma.

Noi riteniamo che il riordino del sistema pensionistico italiano sia un aspetto tra i più rilevanti per la qualificazione e la produttività della spesa pubblica e che, con esso, si debbano sviluppare coerentemente i contenuti della prima grande riforma pensionistica, del 1969, nel senso di rendere operante il precetto costituzionale secondo cui gli italiani sono uguali di fronte alle leggi e, quindi, anche dinnanzi alle leggi che regolano le pensioni.

Poichè consideriamo urgente legiferare in modo organico in questa materia, convinti che ulteriori ritardi, oltre a perpetuare ingiustizie e discriminazioni non più tollerabili, accentuerebbero la grave situazione finanziaria della previdenza, sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge.

Con questa iniziativa intendiamo onorare l'impegno assunto con la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, che lo aveva espressamente richiesto a tutte le forze politiche in piena campagna elettorale, di operare concretamente per accelerare e completare, nell'VIII legislatura, la riforma delle pen-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sioni e di tutto il sistema previdenziale. La risposta positiva che demmo allora, le sollecitazioni ripetutamente rivolte al Governo in questi mesi, perchè presentasse un disegno di legge che tenesse conto degli accordi raggiunti più di un anno fa con le organizzazioni sindacali, e la presentazione di questo disegno di legge, che avviene ancora in assenza di una iniziativa governativa, confermano la coerenza del nostro impegno.

La nostra iniziativa legislativa, oltre a rispondere alla domanda di una maggiore giustizia sociale e di una maggiore equità previdenziale che cresce nel Paese, intende aderire alle indicazioni espresse senza equivoci dal Parlamento nel corso della VII legislatura.

Infatti, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi, nel capitolo conclusivo dedicato ai trattamenti pensionistici, rilevava che « la fonte di trattamenti previdenziali fortemente sperequati » era da ricercarsi nella « coesistenza di diversi regimi obbligatori ordinati secondo norme e criteri eterogenei » e indicava « alcune linee programmatiche

tendenti all'obiettivo fondamentale della progressiva unificazione delle condizioni e dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti privati, dei lavoratori dipendenti pubblici, dei lavoratori autonomi ».

A queste essenziali indicazioni corrispondeva l'accordo Governo-sindacati di un anno fa, recepito poi in gran parte dal disegno di legge del Governo presentato alla Camera dei deputati il 21 ottobre 1978, contro il quale si è immediatamente organizzata una sorda e coriacea resistenza, che ha poi impedito l'inizio dell'iter parlamentare.

Riproponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi alcune macroscopiche ingiustizie emerse dall'inchiesta parlamentare citata che, con il nostro disegno di legge, intendiamo superare sia pure con tutta la gradualità necessaria.

Le tabelle 1 e 2 che riportiamo ci pare che riassumano alcune ingiustizie che, attraverso una pletora di leggi e leggine di volta in volta approvate dal Parlamento senza alcun disegno riformatore organico, si sono create nel nostro Paese in campo previdenziale.

TABELLA 1

REGIMI PENSIONISTICI	N. lavoratori attivi per ogni pensionato	Contributi in % sulla retribuzione		Periodi dai quali si ricava la retribuzione pensionabile	Ammontare pensione: in % sulla retribuzione pensionabile per anni di contribuzione					
		Complessivi	A carico lavorat.		15 anni	20 anni	25 anni	30 anni	35 anni	40 anni
INPS	1,51	23,61	7,15	migliori 3 anni	30,-	40,-	50,-	60,-	70,-	80,-
Autoferrotranvieri.	2,15	24,-	6,25	ultimi 12 mesi	37,5	50,-	62,5	75,-	87,5	90,-
Elettrici	2,44	30,25	5,48	ultimi 6 mesi	37,71	50,29	62,86	75,43	88,-	88,-
Telefonici	5,55	19,-	4,85	ultimi 12 mesi	37,5	50,-	62,5	75,-	87,5	90,-
Volo	10,26	15,-	5,-	migliori 12 mesi	45,-	60,-	75,-	90,-	100,-	100,-
Dirigenti azienda .	4,65	19,-	5,-	migliori 3 anni	40,-	53,3	66,6	80,-	80,-	80,-
Giornalisti	3,45	23,61	7,15	migliori 5 anni	40,-	53,3	66,6	80,-	93,5	100,-
Statali (civili)	2,49	—	5,60	ultimo mese	35,-	44,-	53,-	62,-	71,-	80,-
Ferrovieri.....	1,11	36,4	5,60	ultimo mese	36,-	46,-	56,-	66,-	76,-	80,-
Enti locali	4,05	23,-	5,30	ultimo mese	37,5	45,-	55,-	67,5	82,5	100,-
Cassa di risparmio di Torino	5,29	22,-	4,-	ultimo mese	32,14	42,85	53,57	64,28	75,-	75,-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

INPS: PENSIONI ALLA FINE DEL 1978

CATEGORIE	Numero	% del totale	Importo annuo	% del totale	Valore medio annuo (in lire)
Pensione sociale 1978	801.030	6,4	647.726	3,4	808.616
Assicurazione gen. obblig. IVS . 1978	8.223.199	66,1	13.577.043	72,1	1.651.066
Gestioni spec. lav. autonomi 1978	3.083.449	24,8	3.699.358	19,7	1.199.747
Casse e fondi spec. di previd.... 1978	202.100	1,6	862.743	4,7	4.268.892
Assicur. facolt. e mutual. pens... 1978	145.443	1,1	5.305	0,1	36.475
TOTALE 1978	12.455.221	100,0	18.792.170	100,0	1.508.779

Da una lettura attenta delle tabelle si evidenzia il basso livello medio delle pensioni erogate dall'INPS nonostante l'elevato livello del prelievo contributivo operato sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da aziende private, mentre a fronte di più bassi prelievi contributivi operati sulle retribuzioni di altre categorie di lavoratori si hanno pensioni più elevate. Infatti, il livello medio delle pensioni erogate a favore dei dipendenti delle esattorie, dei telefoni e dei trasporti è 4 volte il livello medio delle pensioni erogate dall'INPS, quello per gli elettricisti 7 volte quello dell'INPS, quello dei piloti 14 volte quello dell'INPS.

Sono completamente prive di fondamento quindi le tesi di quanti sostengono che il livello delle pensioni più elevate è dovuto ai maggiori contributi versati o alla maggiore efficienza dell'ente previdenziale diverso dall'INPS; l'equilibrio finanziario delle gestioni e i livelli pensionistici sono affidati prevalentemente al rapporto tra pensionati e lavoratori attivi (tabella 3).

Lo stesso andamento nel corso degli anni di una delle gestioni considerate più efficienti e autonome conferma questo dato di fatto. L'INPDAI (Istituto nazionale di pre-

videnza per i dirigenti di aziende industriali) nel 1971 poteva contare su un monte di entrate pari a 45,7 miliardi a fronte di 25,8 miliardi di uscite per prestazioni (attivo + 19,9 miliardi); nel 1978 le entrate sono ascese a 173,9 miliardi, ma le uscite per prestazioni a ben 202,2 miliardi (disavanzo — 28,3 miliardi).

Non neghiamo che vi siano problemi di efficienza del nostro maggiore istituto previdenziale, tanto che in questa iniziativa legislativa ne proponiamo la ristrutturazione, ma l'esistenza di 50 gestioni pensionistiche ha provocato una dispersione di fondi, un aumento di costi, una moltiplicazione di spesa per sedi, attrezzature, congegni elettronici, che la stessa situazione di difficoltà economiche e finanziarie che sta attraversando il Paese impone di razionalizzare.

Basti pensare che, mentre l'INPS nel 1977 per spese generali di amministrazione ha speso il 2,80 per cento dei contributi incassati, allo stesso titolo l'INPDAI ha speso il 4,20 per cento, l'ENPALS il 7,15 per cento, l'INPGI il 5,48 per cento.

Va poi ricordato che soltanto sull'INPS si sono riversati gli effetti perversi della politica economica che, anche attraverso il

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 3

LAVORATORI ASSICURATI E PENSIONI IN PAGAMENTO NELL'ANNO 1977

GESTIONI	Numero iscritti	Numero pensioni
GESTIONI PENSIONISTICHE INPS		
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	12.100.000	8.007.748
Pensione sociale	—	846.482
Gestioni speciali lavoratori autonomi:		
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	2.121.000	2.099.375
Artigiani	1.645.000	518.387
Commercianti	1.516.000	468.787
Minatori (numero medio contribuenti)	13.800	7.902
Fondi integrativi assicurazione I.V.S.:		
Marittimi	84.500	24.540
Esattoriali	14.000	10.855
Gas	6.829	6.077
Fondi sostitutivi assicurazione I.V.S.:		
Trasporti	142.534	66.047
Telefonici	74.372	13.385
Elettrici	115.038	47.129
Dazieri	8.350	10.943
Navigazione aerea	4.384	427
Clero	33.200	10.533
<i>A - Complesso gestioni INPS (*)</i>	17.879.007	12.138.617
GESTIONI PENSIONISTICHE MINISTERO TESORO		
Dipendenti dello Stato:		
Gestioni ordinarie e speciali per i dipendenti dei Ministeri e delle Aziende autonome dello Stato (escl. pens. di guerra e assegni al valor militare)	1.943.217	779.000
Dipendenti Enti locali:		
C.P.D.E.L., insegnanti asilo, ufficiali giudiziari	1.033.000	228.525
<i>B - Complesso gestioni Ministero tesoro</i>	2.976.217	1.007.525
ALTRE GESTIONI LAVORATORI DIPENDENTI		
Lavoratori spettacolo (ENPALS)	106.417	31.500
Dirigenti d'industria (INPDAl)	56.189	12.080
Giornalisti (INPGI)	7.637	2.215
<i>C - Complesso altre gestioni</i>	170.243	45.795
TOTALE GENERALE LAVORATORI ASSICURATI (A, B e C)	21.025.467	—
TOTALE GENERALE NUMERO PENSIONI	13.191.937	—

(*) Non si tiene conto delle assicurazioni facoltative e mutualità pensioni.

sussidiamento assistenziale, ha teso a compensare la degradazione socio-economica del Mezzogiorno e la riduzione dell'occupazione femminile.

Anche partendo dal settore previdenziale la necessità di mutare questo tipo di politica economica e il modello di sviluppo appare evidente, ma gli effetti provocati da scelte nazionali errate non possono continuare a ricadere solo su una parte di lavoratori. La modifica della struttura dell'occupazione che ha privilegiato il settore terziario non può più escludere una parte della collettività dalla solidarietà nei confronti di quanti sono stati maggiormente colpiti dal tipo di sviluppo.

Ma, poichè l'oggetto principale della discussione e il motivo del contendere hanno investito il problema dell'aumento della spesa previdenziale e le cause del *deficit*, cogliamo questa occasione per ribadire la nostra posizione in proposito.

L'aumento della spesa previdenziale e le cause del deficit.

Le spese previdenziali si sono più che quadruplicate dal 1970 al 1978. Le sole prestazioni sociali degli enti di previdenza, dello Stato e degli altri enti pubblici hanno superato i 36 mila miliardi nel 1978. Le prestazioni economiche per pensioni, rendite e indennità erogate dagli enti di previdenza e dalle amministrazioni pubbliche sono passate da 14.661 miliardi (1975) a 29.718 miliardi (1978).

Il solo *deficit* d'esercizio del maggiore istituto previdenziale — l'INPS — sarà di circa 2.500 miliardi nel 1979; cumulato con il *deficit* patrimoniale dei precedenti esercizi, raggiungerà i 6.500 miliardi.

Nel corso di questi ultimi anni la ricerca della responsabilità di questa situazione è stata spesso deviante e superficiale. Non sono mancate le accuse al movimento sindacale di aver voluto e ottenuto troppo in campo pensionistico, nè sono mancati tentativi governativi di cercare di risolvere il *deficit* previdenziale intaccando le conquiste faticosamente ottenute dal movimento sindacale e democratico.

A nostro parere le ragioni dell'aumento della spesa previdenziale e le cause del *deficit* vanno ricercate altrove e, soprattutto, devono essere collegate al tipo di sviluppo ed alle scelte di politica economica e sociale condotta per oltre un trentennio in Italia.

Non v'è dubbio che la spesa previdenziale incideva meno sul reddito nazionale quando solo una minoranza degli anziani godeva di una pensione. Non va dimenticato, infatti, che, mentre il nostro Paese andava ad occupare il settimo posto nel mondo per il suo sviluppo industriale, la maggioranza degli anziani italiani, che pure avevano contribuito al raggiungimento di questo primato, non godeva di una pensione degna di questo nome. Soltanto 11 anni fa, nel 1968, le pensioni al minimo dell'INPS erano di 19.500 lire al mese senza alcun adeguamento al costo della vita e le pensioni dei lavoratori autonomi erano di 12.000 lire al mese.

Se, come noi crediamo, il livello di sviluppo di una società non si misura solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e civile, deve essere dato atto al movimento operaio e democratico di avere avuto il merito di porre con forza, specie con le lotte del 1968-69, il problema della condizione degli anziani e di essersi posto l'obiettivo di fare sì che il passaggio dalla condizione di lavoratore a quella di pensionato non significasse un tracollo dello *status* economico e sociale del cittadino.

Le conquiste relative al collegamento della pensione al salario e l'adeguamento delle pensioni sia all'aumento del costo della vita sia all'aumento delle retribuzioni dei lavoratori occupati sono conquiste che trascendono l'aspetto economico per investire quello sociale e civile e come tali debbono considerarsi irrinunciabili.

Poichè non siamo tra coloro che ritengono che non ci si debba fare carico in alcun modo dei *deficit* previdenziali o statali, ma consideriamo invece essenziale il risanamento di tali *deficit*, sia per mantenere le conquiste ottenute, sia per superare le ingiustizie e le iniquità che si sono formate nel nostro sistema previdenziale, per avviare anche il nostro Paese verso un sistema

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di sicurezza sociale, riteniamo che un esame più attento delle cause che hanno determinato questa situazione debba essere fatto proprio ai fini di individuare le scelte che si rendono necessarie per superarla.

Innanzitutto, va rilevato che, a fronte dell'elemento positivo determinato dalla estensione dell'area della popolazione coperta da rischio assicurativo, ha giocato negativamente la mancanza di un disegno organico e di qualsiasi programmazione anche a livello della legislazione previdenziale, tanto da dare luogo alla nota giungla che fa capo a 50 regimi pensionistici diversi.

Tale situazione è caratterizzata non solo da diritti previdenziali profondamente differenziati per legge, ma dalla presenza di forti *deficit* in alcuni istituti previdenziali, quali l'INPS, e da forti investimenti patrimoniali in altri istituti.

Avviene, ad esempio, che un dirigente assicurato nell'INPS, che percepisce 1.500.000 lire mensili di stipendio, dopo 30 anni di lavoro andrà in pensione con 575.000 lire mensili, mentre un altro dirigente con lo stesso stipendio e con la stessa anzianità di servizio, assicurato presso l'INPDAI (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) andrà in pensione con 1.200.000 lire al mese. Così come avviene che, mentre l'INPS nel 1979 avrà il *deficit* sopra ricordato, la Cassa pensioni dipendenti enti locali chiuderà l'esercizio 1979 con circa 600 miliardi di attivo. I principi di equità, di giustizia sociale e di solidarietà che dovrebbero essere alla base della previdenza sono quindi assenti nel nostro sistema previdenziale oppure valgono solo per una parte di lavoratori e non per tutti.

In secondo luogo va rilevato che, a fronte del fenomeno demografico prevedibile del processo di invecchiamento della nostra popolazione, dato sia dal prolungamento della vita umana derivante dal progresso sanitario e sociale, sia dalla riduzione delle nascite, ha fatto riscontro un'assoluta imprevidenza programmatrice sul piano economico e sociale per rispondere positivamente ai bisogni nuovi che tale rivoluzione demografica avrebbe richiesto. Nel giro di un ventennio gli ultrasessantenni in Italia

sono passati da 5.773.000 (1951) a 9.011.000 (1971) e si prevede che supereranno gli 11 milioni prima del 2000. Secondo stime dell'ISTAT gli ultrasessantenni, che erano 3.628.665 nel 1971, saranno 5.486.000 nel 1986. Ciò significa che in questi anni, e ancor più negli anni a venire, ad una grande massa di anziani sarà possibile usufruire di un trattamento di quiescenza per un numero maggiore di anni. Ma questo dato di fatto e questa prospettiva avrebbero richiesto un allargamento della base produttiva, specie per le classi più giovani; invece, com'è noto, è avvenuto l'esatto contrario.

Dal bollettino della Comunità europea si evince che, mentre le spese per la sicurezza sociale in Italia incidono percentualmente sul prodotto lordo nazionale in misura pressochè analoga a quella degli altri Paesi europei, i livelli occupazionali sono invece fra i più bassi. Nel 1977: 35 per cento in Italia, 41,3 per cento in Francia, 41,6 per cento in Germania, 40 per cento in Belgio, 46 per cento in Inghilterra, 49 per cento in Danimarca.

A mantenere tanto bassa la percentuale della popolazione attiva in Italia incide, oltre che il mancato sviluppo del Mezzogiorno e dell'agricoltura, il bassissimo livello dell'occupazione femminile sul totale degli occupati. La manodopera femminile incide per il 28,1 per cento in Italia, 37,2 per cento in Francia, 37,7 per cento in Germania, 34,4 per cento in Belgio, 33,8 per cento in Inghilterra, 41,6 per cento in Danimarca.

Il rapporto saltuario e precario della donna italiana con il processo produttivo è dovuto oltre che al costume a concezioni ideologiche e culturali, ed è stato favorito persino da leggi dello Stato che hanno incentivato l'esodo dal lavoro delle donne sposate. Questa situazione da una parte ha appesantito il *deficit* previdenziale e dall'altra permette ancora a pochissime donne di godere di una autonomia economica nel periodo della terza età. Infatti soltanto il 20 per cento delle donne titolari di pensioni INPS godono di una pensione superiore al minimo.

I dati occupazionali in Italia sono poi aggravati dal fatto che in questo ultimo quinquennio l'occupazione si è contratta

specie nei settori trainanti dell'economia, quelli cioè che determinano i livelli del prodotto lordo nazionale — l'industria e l'agricoltura — ove si è registrato un calo occupazionale rispettivamente del 2,35 per cento e dell'1,53 per cento, provocando in questo modo molteplici danni: la riduzione del tasso di incremento del prodotto lordo nazionale, la mancata estensione delle entrate contributive previdenziali e, di conseguenza, una maggiore incidenza percentuale della spesa pubblica sul prodotto lordo nazionale.

In terzo luogo va rilevato che la polverizzazione dei contributi (460 tipi di contributi solo all'INAIL) e la separazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi da parte dei diversi enti assicurativi hanno permesso un'evasione contributiva di migliaia di miliardi, consentendo, fra l'altro, una concorrenza sleale sul mercato interno ed estero da parte di aziende insolventi, in tutto o in parte, gli obblighi previdenziali.

Un altro elemento, non certo secondario, che ha concorso in misura notevole a determinare il deficit dell'INPS è stato la deformazione assistenziale introdotta nella previdenza con l'inflazione delle pensioni di invalidità.

Il nostro Paese ha un numero di pensionati di invalidità maggiore di quello esistente in tutti i Paesi della CEE; essi hanno ormai superato la cifra di 5 milioni.

Questo fenomeno definito da più parti scandaloso ha origine non solo da una legislazione eccessivamente permissiva, ma anche dal costume clientelare tipico del sottogoverno che ha investito non solo questo settore in questi trent'anni. Inoltre non possono essere sottovalutati fattori derivanti dalle distorsioni del nostro sviluppo economico. Si è preferito infatti attutire le tensioni sociali che potevano insorgere dal forzato esodo dalle campagne, dal mancato sviluppo del Mezzogiorno, dalla precaria e instabile occupazione femminile, attraverso la distribuzione di assegni pensionistici comunque denominati, che hanno finito col porre a carico del sistema previdenziale erogazioni tipiche dello Stato assistenziale.

Va ancora ricordato che le scarse contribuzioni previdenziali in atto in agricoltura,

le evasioni contributive elevate a sistema per decenni e altri fattori legati al tipo di sviluppo del nostro Paese già ricordati avrebbero costretto milioni di italiani ad andare in pensione con poche migliaia di lire al mese.

L'introduzione del principio del calcolo della pensione retributiva, anziché contributiva, ha permesso ad alcuni milioni di lavoratori di percepire una pensione minima, comunque pari al 27,75 per cento dei salari dell'industria, anche se privi dei contributi sufficienti. Si tratta, com'è noto, di una pensione veramente minima, non certo sufficiente a condurre una vita sobria, ma dignitosa.

Va rilevato però che all'onere della spesa per l'integrazione delle pensioni al minimo, una spesa di carattere assistenziale sostitutiva di contributi mancanti, non ha contribuito lo Stato, ma ad esso ha fatto fronte soltanto il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS. Se, come s'è detto, la solidarietà tra lavoratori deve essere alla base del sistema previdenziale, non v'è dubbio che in questo caso la solidarietà avrebbe dovuto investire non solo i lavoratori assicurati in altri istituti previdenziali, ma la intera collettività nazionale. Il contributo dello Stato all'INPS si è invece via via ridotto nel corso degli anni; la sua misura fissa è infatti bloccata al 1965 ed è passata dal 24,61 per cento del 1965 al 10,38 per cento nel 1977 sulle spese per pensioni erogate dall'INPS.

Va ricordato, infine, che il disavanzo dell'INPS deriva soprattutto dalle tre gestioni speciali: artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Per il 1979, il disavanzo di queste tre gestioni è previsto in 2.750 miliardi di lire, che, assommato a quello degli anni precedenti, fa salire il disavanzo patrimoniale a 1.400 miliardi di lire, 9.000 dei quali solo per la gestione dei coltivatori diretti. Fino ad ora la situazione è stata fronteggiata con anticipazioni da parte del Fondo pensioni lavoratori dipendenti affinché fosse garantito comunque il pagamento delle pensioni ai lavoratori autonomi, ma anche tale possibilità si è notevolmente ri-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dotta e tenderà a scomparire fin dal 1980 per le ragioni sopra esposte.

Questa preoccupante situazione è stata provocata da carenze legislative e dall'ostinato rifiuto dei Governi che si sono succeduti in questi decenni di prendere in considerazione proposte innovatrici provenienti dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi.

Esemplare per l'intreccio esistente fra politica economica perseguita ed inerzia governativa in campo previdenziale è la situazione della gestione coltivatori diretti. La pensione ai coltivatori diretti è stata istituita nel 1957.

Un anno dopo, la gestione speciale presso l'INPS era già in *deficit*. Inizialmente il *deficit* è stato coperto, fino ad un massimo del 97 per cento del bilancio d'esercizio, con un intervento dello Stato. Ma poichè l'intervento statale era definito in cifra fissa (lire 12.000 su ogni pensione) con l'andare del tempo l'incidenza della copertura del *deficit* è andata diminuendo fino a consentire il *deficit* patrimoniale attuale. E ciò è avve-

nuto mentre la stessa politica economica perseguita per anni, di mortificazione della agricoltura, ha provocato un esodo tale dalle campagne da ridurre il numero dei coltivatori diretti assicurati da 7 milioni a 2 milioni e mentre nel contempo si estendeva a dismisura la concessione di pensioni di invalidità, quasi a compensare con una erogazione « assistenziale » le scelte sbagliate per lo sviluppo dell'agricoltura. Su 2.099.000 pensionati della gestione coltivatori diretti 1.492.000 sono pensionati di invalidità. In misura più ridotta, ma comunque più elevata che per i lavoratori dipendenti, lo stesso fenomeno si è verificato anche per artigiani e commercianti. L'evoluzione della quota percentuale di pensioni di invalidità sul totale per le singole gestioni nel periodo 1960-76 (tabella 4) conferma che con l'aiuto del clientelismo si è provveduto ad un « sussidiamento sociale » dei lavoratori autonomi delle fasce più deboli, soprattutto piccoli coltivatori e piccoli bottegai o ambulanti, anzichè a scelte di politica economica e creditizia più efficaci.

TABELLA 4

PERCENTUALE PENSIONI DI INVALIDITÀ SUL TOTALE

GESTIONE	1960	1965	1970	1976
Lavoratori dipendenti	28,6	32,7	34,9	37,9
Coltivatori diretti	2,0	29,8	57,3	70,7
Artigiani	1,7	25,2	45,4	58,5
Commercianti	—	—	11,7	40,5

Da quanto siamo venuti esponendo appare evidente che su alcune cause che hanno provocato il *deficit* previdenziale si può intervenire, come noi proponiamo, attraverso: un riordino dell'intero settore che elimini gradualmente le ingiustizie e le iniquità che

regolano la materia, razionalizzi e qualifichi la spesa previdenziale; un riequilibrio delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi previdenziali per eliminare le evasioni contributive; un controllo incrociato

tra denunce previdenziali e denunce fiscali per ridurre le evasioni sia contributive che fiscali.

Altri contributi alla soluzione di questo problema dovranno derivare dalla modifica della legislazione che regola la concessione delle pensioni di invalidità, da quella che regola i livelli della contribuzione volontaria e dalla modifica delle norme della previdenza agricola.

Ma, come si è detto, le ragioni del *deficit* non sono da ricercare solo all'interno del sistema previdenziale, ma nelle scelte di politica economica che hanno inciso negativamente anche sul settore previdenziale. Non v'è dubbio che il problema centrale per garantire una stabilità finanziaria del sistema pensionistico resta quello dell'aumento dei livelli occupazionali, dell'allargamento della base produttiva del Paese per poter ottenere nel contempo l'aumento del reddito lordo nazionale e quindi una minore incidenza percentuale sul medesimo della spesa previdenziale e per aggiungere un livello ottimale fra lavoratori attivi e pensionati.

L'obiettivo di un diverso tipo di sviluppo, di un aumento dell'occupazione non interessa quindi solo i giovani, le donne, le popolazioni meridionali, fino ad ora esclusi in gran parte dal processo produttivo, ma i lavoratori occupati, sui quali in sostanza grava la spesa e il *deficit* previdenziale, e interessa gli anziani che, attraverso un aumento della ricchezza nazionale prodotta, possono intravedere una prospettiva certa per poter mantenere le conquiste ottenute, per migliorare i trattamenti in atto, per migliorare effettivamente la qualità della vita.

* * *

Il nostro disegno di legge si suddivide in quattro parti:

la prima riguarda il riordino del sistema pensionistico;

la seconda, il miglioramento dei trattamenti pensionistici;

la terza, i contributi e le prestazioni per i lavoratori autonomi;

la quarta, la ristrutturazione dell'INPS.

La prima parte, quella sul riordino del sistema pensionistico, riprende ampiamente i contenuti dell'accordo Governo-sindacati del settembre 1978, poichè non sono venute meno le esigenze che noi stessi abbiamo sostenuto insieme ad altre forze politiche di compiere contemporaneamente un'operazione di risanamento e di trasformazione.

Rispetto al disegno di legge presentato dal Governo un anno fa abbiamo introdotto alcune modifiche, parte delle quali suggerite dal CNEL e dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e le altre emerse dall'ampia consultazione di massa che autonomamente abbiamo svolto nel Paese con i pensionati e con i lavoratori dipendenti e autonomi.

All'articolo 1 abbiamo tenuta ferma la scelta che prevede che tutti i nuovi assunti, a far tempo dal 1° luglio 1980, siano assicurati presso l'INPS, indipendentemente dal settore produttivo privato o pubblico in cui saranno occupati.

I lavoratori già iscritti o pensionati presso istituti, casse o gestioni diverse dall'INPS continueranno ad avere i trattamenti in vigore nei rispettivi ordinamenti.

Ma, poichè è necessario superare le profonde ingiustificate differenziazioni che attualmente esistono in una serie di istituti, si impone anche per gli attuali assicurati presso regimi diversi dall'INPS un processo di omogeneizzazione, sia pure graduale; ciò vale in particolare per le norme che regolano l'età pensionabile e i pensionamenti anticipati, il tetto di retribuzione massima pensionabile, il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.

Per tutti i lavoratori, salvo le deroghe previste in caso di pensione di anzianità o di invalidità e per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente usuranti, abbiamo fissato i limiti dell'età pensionabile a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne, elevabili a 65 anni per opzione dell'interessato per il raggiungimento del limite di 40 anni di contribuzione. Tale norma prevista dall'articolo 2 si propone che sia estesa anche ai pubblici dipendenti che attualmente possono andare in pensione di vecchiaia solo a 65 anni, proprio in previsione di quel processo di omogeneizzazione

dei trattamenti che ispira l'intero disegno di legge.

Abbiamo ritenuto opportuno su questo punto modificare il testo del disegno di legge del Governo di un anno fa a proposito dell'età pensionabile delle donne. La modifica può apparire formale, ma ci è parsa più coerente alla legge sulla parità fra uomo e donna approvata a suo tempo dal Parlamento. Non sono infatti venute a mancare le ragioni che avevano giustificato l'anticipazione a 55 anni dell'età pensionabile della donna, poichè la condizione della donna lavoratrice resta tutt'ora caratterizzata e gravata dal doppio lavoro domestico ed extradomestico. Naturalmente resta anche per le donne la facoltà di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa anche dopo questo limite di età per poter conseguire i 40 anni di contribuzione.

Restano fermi, per ragioni facilmente comprensibili, gli attuali limiti di età previsti per gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e ai Corpi di polizia. Mentre l'attuale limite d'età previsto per i magistrati e i docenti universitari (70 anni) resta fermo per un decennio, per essere successivamente ridotto a 65 anni.

Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici diversi dell'INPS prevedano età pensionabili di vecchiaia inferiori a quelle valide per l'INPS, così come prevedeva il disegno di legge del Governo di un anno fa, per un quinquennio i soggetti interessati potranno avvalersi ancora delle norme più favorevoli.

Lo stesso articolo 2 regola i pensionamenti facoltativi anticipati che, salvo i casi di lavoratori adibiti ad attività particolarmente usuranti, vengono unificati a quelli vigenti nell'INPS; permessi cioè solo dopo aver raggiunto i 35 anni di contribuzione, prescindendo in questo caso dai limiti di età prima ricordati.

Tenendo conto delle profonde differenze oggi esistenti in questa materia, anche in questo caso si è ritenuto di adottare una norma transitoria valida per 10 anni, già prevista nel disegno di legge del Governo di un anno fa, per permettere ai soggetti interessati che lo desiderano di avvalersi delle norme più favorevoli.

All'articolo 4, in considerazione delle difficoltà di alcune aziende e in coerenza con le leggi che hanno permesso l'estensione per periodi più lunghi di tempo delle indennità di integrazione salariale, sono calcolati tra i contributi figurativi, oltre che i periodi indennizzati di malattia e di infortunio, anche quelli di integrazione salariale ancorchè superino i limiti previsti da precedenti leggi previdenziali.

Il tetto massimo della retribuzione ai fini della determinazione della pensione è fissato nell'articolo 5 in 18.600.000 lire annue indicizzate ed è esteso ai lavoratori assicurati nelle varie casse o istituti previdenziali.

Anche in questo caso, mentre il limite massimo di retribuzione (tetto) deve entrare in vigore subito, è prevista una norma transitoria valevole per 4 anni per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1984, che possono superare il limite fissato nello stesso articolo 5.

Le parti della retribuzione eccedenti il limite anzidetto non sono assoggettate a contributi se non nella misura del 10 per cento, come quota da destinare alla solidarietà nei confronti dei pensionati più poveri.

Naturalmente sia coloro che godono di una retribuzione superiore a 18.600.000 lire annue, sia gli altri lavoratori che vogliono mantenere o istituire fondi integrativi per ottenere pensioni più elevate potranno farlo (la norma è prevista dall'articolo 1); quello che si vuole impedire con questa norma non è la libertà di pagarsi e di ottenere una pensione più elevata dei limiti anzidetti, ma che si mantengano o si formino privilegi nell'ambito di un servizio pubblico, tanto più inaccettabili perchè coesistenti con milioni di pensioni modestissime, e che poi questi privilegi gravino direttamente o indirettamente sulla finanza pubblica e quindi sulla collettività, ivi compresa quella parte della collettività che gode di bassissimi redditi. Agli effetti fiscali, per ora, le somme versate dai singoli per la costituzione di fondi integrativi sono state equiparate alle varie forme di assicurazione sulla vita che sono detraibili agli effetti del calcolo dell'IRPEF. Con questo disegno di legge, infatti, non intendiamo modificare le nor-

me sul fisco, ma riteniamo che questo sia un problema aperto sul quale il Parlamento dovrà intervenire con una innovazione legislativa da valere sia per i fondi integrativi sia per le assicurazioni vita, per non vanificare l'unanime riconoscimento, espresso anche recentemente dal Ministro del lavoro, che i costi dei fondi integrativi non debbono gravare sulla finanza pubblica.

Una proposta innovativa è quella contenuta nell'articolo 8, che prevede una modifica delle norme di calcolo delle pensioni.

La legge 3 giugno 1975, n. 160, è stata indubbiamente una grande conquista del movimento sindacale e democratico del nostro Paese; il passaggio dalla pensione contributiva alla pensione retributiva rapportata al massimo dell'80 per cento della retribuzione media dei tre anni migliori scelti fra gli ultimi 10 anni di lavoro doveva creare le condizioni perchè il passaggio dalla condizione di lavoratore a quella di pensionato non provocasse un crollo verticale dello *status* economico e sociale del cittadino.

Rispetto alla situazione legislativa precedente la legge del 1975 ha segnato un passo avanti per la realizzazione di questo obiettivo, ma, purtroppo, nella pratica quella norma è stata in gran parte vanificata dal processo di inflazione che ha abbassato il rapporto fra retribuzione e pensione fino a non superare il 60-65 per cento.

La norma contenuta nell'articolo 8 si giustifica anche dall'esigenza di andare gradualmente, ma irrevocabilmente verso la unificazione non solo degli istituti e delle casse previdenziali, ma anche delle normative che, in materia di calcolo delle pensioni, come abbiamo dimostrato nella tabella 1 riportata in questa relazione, sono notevolmente differenziate, ma tutte più favorevoli rispetto a quelle esistenti per l'INPS.

Un'altra innovazione rispetto alle proposte finora presentate al Parlamento è costituita dagli articoli 9 e 10 sulla disciplina del cumulo. Con l'articolo 9 viene eliminato il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, introdotto solo per l'INPS con la legge più volte citata n. 160 del 1975. L'altra innovazione consiste nell'innalzamento della misura della pensione non soggetta

a detrazioni in caso di cumulo tra redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale. Si propone infatti di non assoggettare ad alcuna trattenuta le pensioni fino ad un valore pari a due pensioni al minimo e, oltre tale limite, di operare il 50 per cento di trattenuta sulla pensione. In ogni caso la trattenuta non può superare certi limiti e deve garantire comunque il mantenimento di una retribuzione pari ad un altro minimo di pensione.

Gli scopi di queste norme si possono così riassumere: superare le attuali difformi situazioni che svantaggiano, ancora una volta, gli assicurati presso l'INPS, ai quali, se lavorano, viene tolta la pensione nella quota eccedente il minimo; evitare l'incentivazione al lavoro nero di tutti coloro che usufruendo dei pensionamenti anticipati concessi abbondantemente dalla nostra legislazione si sono reinseriti o intendono reinserirsi nel mercato del lavoro; riconsiderare la collocazione dell'anziano nella società garantendo la libertà di proseguire anche un'attività lavorativa che può essere meno alienante di quella svolta in precedenza, a tempo parziale o in lavori socialmente utili.

Con l'articolo 10 abbiamo introdotto anche una norma sul cumulo fra pensioni e vitalizio e fra vitalizio e retribuzione anche per i parlamentari e i consiglieri regionali, con i limiti previsti per gli altri cittadini.

* * *

La seconda parte della nostra iniziativa legislativa si riferisce ad alcuni miglioramenti dei trattamenti pensionistici.

Nel contesto degli obiettivi di perequazione e di giustizia sociale, un posto particolare assume l'esigenza di elevare i minimi di pensione.

Il minimo di pensione, nonostante i miglioramenti ottenuti nel corso degli anni in virtù delle lotte del movimento operaio e democratico, resta assai lontano dal poter consentire una vita indipendente e dignitosa.

Il problema di un adeguamento di tali pensioni non è certo di facile soluzione.

Ma non si può trascurare tale esigenza.

Su 8.300.000 pensioni erogate dal Fondo lavoratori dipendenti, 5.200.000 sono al minimo; di questi lavoratori circa 3.700.000 hanno una posizione assicurativa che va da 5 a 15 anni.

A volte si tratta di un periodo di effettivo lavoro; a volte si tratta di cittadini che hanno lavorato 7 o 8 anni versando poi contributi volontari per acquisire il diritto alla pensione; spesso si tratta di vittime della evasione contributiva dei datori di lavoro o di cittadini costretti a lunghi periodi di emigrazione non protetta; a volte si tratta anche di anziani antifascisti che hanno perduto 10 o 20 anni di contributi per essersi opposti alle imposizioni del regime fascista relative all'obbligo della tessera per poter lavorare regolarmente. Senza sottovalutare il valore della grande conquista legislativa che ha permesso a milioni di pensionati italiani di ottenere l'aggancio delle pensioni al minimo con la dinamica salariale, dobbiamo rilevare che le pensioni al minimo corrispondono al 27,75 per cento del salario medio dell'industria e questa percentuale è rimasta inalterata anche quando il Parlamento ha deciso di aumentare la percentuale di aggancio alle retribuzioni delle pensioni massime dal 74 all'80 per cento.

Con l'articolo 16 ripetiamo una proposta già avanzata in sede parlamentare nel 1974 di garantire ai pensionati al minimo almeno un terzo del salario medio. La proposta è quindi quella di rapportare le pensioni minime al 33 per cento del salario medio dell'industria.

La proposta contenuta nell'articolo 17 riguarda quei pensionati che pur avendo lavorato più di 15 anni hanno una pensione minima. Si tratta di circa due milioni di pensionati che considerano questo trattamento nei loro confronti iniquo e punitivo; spesso infatti si tratta di lavoratori che hanno lavorato una vita intera in agricoltura o in altri settori e che a causa delle norme per il calcolo dei contributi si sono visti collocati allo stesso livello di pensione di quelli che hanno versato pochi anni di contributi.

Per questi pensionati proponiamo che gli adeguamenti delle loro pensioni sia in per-

centuale che in cifra fissa siano quelli di cui godono i titolari di pensioni superiori al minimo.

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 rispondono alla esigenza espressa dai pensionati del settore pubblico, privato e del lavoro autonomo di una cadenza dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita uguale a quella di cui godono ormai tutti i lavoratori. Tale esigenza è divenuta ancora più pressante sia per il processo di inflazione che erode maggiormente i redditi più bassi, sia per l'impegno assunto recentemente dalla Camera dei deputati di estendere con apposito provvedimento legislativo anche ai pensionati del pubblico impiego il trattamento relativo alla indennità integrativa speciale a cadenza trimestrale concessa ai pubblici dipendenti.

* * *

La terza parte della nostra proposta tende ad introdurre notevoli innovazioni nel sistema pensionistico dei lavoratori autonomi.

L'esigenza di risanare il *deficit* delle tre gestioni dei lavoratori autonomi ci ha consigliato di non avanzare proposte demagogiche.

Del resto va ricordato che il livello del *deficit* raggiunto da queste gestioni e la impossibilità del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS di continuare a fronteggiare la situazione con anticipazioni tendenti a garantire, comunque, il pagamento delle pensioni ai lavoratori autonomi, richiedono urgenti e adeguati interventi. Per questo abbiamo teso ad affrontare contemporaneamente i problemi relativi al miglioramento dei trattamenti pensionistici e quelli del risanamento del *deficit*.

Le richieste che avanzano da tempo questi lavoratori relative alla parificazione delle pensioni al minimo dei lavoratori dipendenti, alla possibilità di accedere a pensioni superiori al minimo, all'età pensionabile vanno affrontate responsabilmente insieme al riequilibrio delle gestioni finanziarie.

La legge finanziaria dello scorso anno si è limitata ad introdurre solo alcune misure di risanamento raddoppiando il contributo a carico dei commercianti e degli artigiani

ed aumentando del 40 per cento il contributo ai coltivatori diretti, senza innovare in alcun modo né il sistema contributivo, né quello delle prestazioni.

Il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo per il 1980 prevede la ripetizione dello stesso meccanismo contributivo maggiorato.

Noi riteniamo che il sistema contributivo a quota capitaria, uguale per tutti, sia sempre stato ingiusto perchè incide maggiormente sulle aziende con i redditi più bassi, ma se tale ingiustizia poteva in qualche modo essere mascherata dal basso livello dei contributi versati negli anni passati, essa mostra chiaramente la sua iniquità quando per riequilibrare le gestioni la quota capitaria aumenta di anno in anno.

Agli effetti delle possibilità reali del riequilibrio finanziario delle rispettive gestioni la situazione si presenta diversa per gli artigiani e i commercianti da un lato e per i coltivatori diretti dall'altro.

Per gli artigiani e i commercianti con gli articoli 22, 23 e 24 si propone di introdurre un diverso sistema di contribuzione a percentuale sul reddito imponibile denunciato ai fini dell'IRPEF da ciascun assicurato.

Si propone di differenziare la contribuzione istituendo 11 fasce di reddito: la prima fascia comprende i redditi fino a 2.800.000 lire annue, l'ultima fascia non supera comunque il « tetto » di 18.600.000 lire annue fissato anche per i lavoratori dipendenti. Sulle prime tre fasce di reddito viene calcolata una aliquota contributiva pari al 12 per cento; sulle successive 4 fasce, una aliquota pari al 13 per cento; sulle ultime 4 fasce, una aliquota pari al 14 per cento (tabella A allegata alla proposta).

Una tale modalità di contribuzione consentirebbe agli operatori a reddito più basso di pagare una cifra pressochè uguale a quella pagata nel 1979, un consistente aumento delle entrate, una giusta ripartizione degli oneri e l'introduzione della mutualità previdenziale delle rispettive categorie.

È bene sottolineare che ai fini della determinazione della misura dei contributi la misura del reddito imponibile è quella complessiva dell'azienda, nel caso che l'assicura-

to sia il solo titolare, o la quota parte di reddito attribuita ai soci, ai coadiuvanti o coadiutori, nel caso di società o di imprese familiari.

Per favorire l'inserimento dei giovani nelle imprese artigiane e commerciali e per compensare in qualche modo il periodo di apprendimento professionale all'articolo 24 si è previsto per i giovani di età inferiore ai 21 anni, anche nel caso in cui siano possessori di redditi superiori, la possibilità di optare per la prima fascia di reddito.

A partire dal 1° gennaio 1981 le pensioni degli artigiani e dei commercianti saranno calcolate non più a contribuzione versata, ma in rapporto al reddito, applicando sulla media del reddito denunciato nel complesso degli anni di anzianità la stessa percentuale con cui si calcolano le pensioni dei lavoratori dipendenti. I periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1980, compresi quelli versati in qualità di lavoratori dipendenti sono computati come appartenenti alla prima fascia di reddito.

Per permettere agli artigiani e ai commercianti che lo desiderano di ottenere pensioni più elevate è prevista, all'articolo 23, la facoltà di optare per la contribuzione su fasce di reddito superiori a quella di appartenenza. Onde evitare agli artigiani e ai commercianti di pagare aliquote di esazione spesso elevatissime, specie in alcune tesorerie, è previsto il pagamento mensile della propria contribuzione direttamente all'INPS, attraverso i bollettini di conto corrente postale.

Anche per ripianare il *deficit* di gestione ci siamo ispirati allo stesso orientamento di una contribuzione differenziata, applicando sulle aliquote di cui alla tabella A una maggiorazione dell'1 per cento fino al completo risanamento della gestione. Il *deficit* da ripianare deve essere al netto delle quote di interessi passivi maturati (articolo 25).

Gli articoli dal 28 al 35 affrontano il problema di una contribuzione differenziata e di diverse prestazioni per i coltivatori diretti.

Nel definire le nostre proposte per questa gestione previdenziale abbiamo dovuto tener conto della politica di mortificazione della

agricoltura svolta nel nostro Paese per troppi anni, del tipo di sviluppo agricolo che a nostro parere si deve seguire e quindi della collocazione rilevante che nell'ambito di questo debbono avere i contadini. Inoltre bisogna tenere conto del fatto che il numero dei pensionati, in questo caso, è superiore al numero degli assicurati e che di conseguenza qualunque revisione dei criteri contributivi non è sufficiente, da sola, a riequilibrare la situazione economica e finanziaria. In altri termini, i contadini non possono, con le loro sole forze, allo stato attuale delle cose, sostenere una gestione previdenziale che assicuri loro un trattamento pensionistico accettabile; d'altra parte occorre tener presente che senza una modificazione profonda anche delle prestazioni previdenziali difficilmente si offre un incentivo ai giovani per restare nelle aziende contadine o per ritornarvi. Anche in questo caso, comunque, occorre considerare le grandi differenze esistenti fra gli assicurati, in relazione alle dimensioni aziendali, alla fertilità del terreno, alle colture, al grado di imprenditorialità e, quindi, al reddito.

Per questi motivi abbiamo introdotto un sistema contributivo per fasce di reddito, sia al fine di rispettare il limite di sopportabilità degli oneri previdenziali da parte delle singole aziende, sia per introdurre, pur con gradualità e correttivi, un pensionamento di tipo retributivo.

Quanto alla efficacia e alla equità del meccanismo proposto è necessario considerare che, in mancanza di altri dati relativi al reddito effettivo delle singole aziende, il riferimento al reddito convenzionale appare necessario.

D'altronde, l'aggancio al reddito dominicale, cioè alla quantità e qualità del terreno, per la classificazione delle aziende nelle diverse fasce, nelle attuali condizioni, è il sistema che si avvicina di più alla realtà.

Inoltre, il sistema proposto, basandosi su ben otto fasce cui vengono attribuite un numero di giornate da 156 a 312 e aliquote diverse, dovrebbe ridurre entro limiti trascurabili, se non eliminare, i margini di incertezza.

Il nuovo meccanismo è stato formulato anche al fine di favorire quanto più è possibile l'aumento delle entrate nel breve periodo sulla base di migliori prestazioni che, però, verranno a maturare fondamentalmente in un'epoca in cui il rapporto unità attivi-pensionati si sarà sostanzialmente riequilibrato.

Sempre al fine di incrementare le entrate nella gestione in vista del superamento dell'attuale difficile congiuntura è stata prevista l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale.

A proposito dei titolari di imprese non coltivatrici a titolo principale, va ricordato che l'assicurazione previdenziale è prevista in altri Paesi europei. Il disegno di legge prevede aliquote contributive maggiori rispetto a quelle per i coltivatori diretti, fermo restando il reddito convenzionale massimo su cui deve essere calcolata la pensione.

Quanto all'entità dei contributi derivanti dal sistema proposto si fa riferimento al salario degli operai agricoli a tempo determinato che è sensibilmente inferiore a quello dei braccianti avventizi. Tale salario, che varia da provincia a provincia, per il 1979 può essere mediamente valutato in lire 16.000. Il reddito convenzionale su cui applicare le aliquote contributive, perciò, si ricava moltiplicando per 16.000 il numero delle giornate attribuite alle rispettive fasce. S'intende che tale dato serve soltanto per avere un orientamento di massima, ma con un'approssimazione molto vicina alla realtà.

Viene proposto questo meccanismo anche per avvicinare il trattamento pensionistico dei coltivatori diretti a quello dei braccianti agricoli.

La contribuzione differenziata è notevolmente ridotta per le aziende più piccole (tabella C) e per quelle ubicate in zone a più basso reddito, per le quali la contribuzione non si discosta di molto dai livelli attuali.

Al fine di rendere trasparenti i bilanci di gestione e di proporre leggi che abbiano la necessaria copertura finanziaria, modificando il metodo finora seguito che ha finito

di ignorare che con le leggi che si andavano ad approvare si permetteva la costituzione di *deficit* paurosi, all'articolo 35 abbiamo previsto un contributo dello Stato alla gestione inversamente proporzionale ai contributi pagati dai contadini: più elevato per le aziende più modeste, più contenuto per le aziende medie, inesistente per le aziende più grandi.

Coerenti con l'orientamento della contemporaneità fra risanamento e miglioramenti, all'articolo 36 abbiamo previsto per tutti i lavoratori autonomi la parificazione dei minimi con quelli dei lavoratori dipendenti, con la gradualità che, a nostro parere, si rende necessaria. Abbiamo tenuto conto che attualmente la quasi totalità dei pensionati *ex* lavoratori autonomi (3.150.000) è ad un livello sensibilmente inferiore al minimo dei lavoratori dipendenti: nel 1979 lire 103.300 per gli autonomi e lire 122.300 per i dipendenti, nel 1980 lire 117.000 per gli autonomi e lire 142.950 per i dipendenti.

È rimasta così disattesa la norma della legge 30 aprile 1969, n. 153, che prevedeva la parificazione del minimo dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori dipendenti. Con la fissazione di date precise si prevede così di dare pratica attuazione ad una legge di 10 anni fa in modo completo dal 1983.

* * *

La quarta parte della nostra proposta riguarda la ristrutturazione dell'INPS.

La materia era oggetto di delega al Governo nel disegno di legge governativo di un anno fa.

Com'è noto, noi abbiamo sempre teso a ridurre al massimo nella legislazione le deleghe al Governo; in questo caso poi lo stesso Ministro del lavoro nella seduta della Commissione lavoro della Camera dei deputati del 20 settembre 1979 ha dichiarato la volontà politica del Governo di esplicitare in norme di legge precise una materia difficilmente affrontabile con delega.

La proposta che avanziamo non è frutto di una nostra elaborazione originale; essa riproduce quasi integralmente un testo re-

centemente concordato tra la Presidenza dell'INPS e il Ministero del lavoro.

La gestione della previdenza sociale costituisce un aspetto assai importante della politica previdenziale nel senso che le relative problematiche e le conseguenti proposte di soluzione non possono andare disgiunte dall'esame delle problematiche e delle proposte di soluzione che riguardano più direttamente il merito dell'assetto normativo del « fatto previdenziale ».

È noto, del resto, come la questione della funzionalità e della rispondenza degli strumenti cui viene affidata l'attuazione concreta di determinate scelte politiche, pur sancite sul piano legislativo, si pone con carattere di attualità nei riguardi della Pubblica amministrazione in generale.

Ecco perchè non poteva mancare, nel contesto di una proposta di legge che mira a realizzare un ampio processo riformatore nel campo della previdenza, un complesso di norme tese ad una opportuna ristrutturazione, correlata alla nuova realtà, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'ente, cioè, cui competono in massima parte gli adempimenti inerenti alla tutela previdenziale dei lavoratori.

È necessario, anzitutto, formulare una nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell'INPS con una riduzione dai 38 membri attuali a 27 membri, il che dovrebbe consentire una maggiore snellezza e agilità nel governo dell'ente.

Per quanto riguarda la struttura dell'organo collegiale si prevede una maggiore incidenza della rappresentanza dei lavoratori; ciò che, tra l'altro, corrisponde all'esigenza posta dal movimento sindacale unitario di dare un seguito coerente alla riforma del 1969, attribuendo ai rappresentanti dei lavoratori la parte prevalente di responsabilità nella gestione dell'INPS.

Per quanto concerne i nuovi poteri da attribuire al Consiglio di amministrazione dell'INPS, occorre decentrare determinate competenze ai Comitati regionali e provinciali, nell'ambito di criteri direttivi generali. È questa una previsione che si inserisce nel processo di decentramento decisionale e funzionale già avviato nell'INPS e

che, in base all'esperienza sin qui maturata, ha dimostrato piena validità.

Viene inoltre stabilito che il Consiglio di amministrazione ha il potere di disciplinare autonomamente l'ordinamento dei servizi, fermo restando che le delibere con le quali si definisce il regolamento organico, la consistenza organica di ciascuna qualifica e il numero dei dirigenti delle unità organiche sono rimesse all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Sono inoltre attribuiti al Comitato esecutivo dell'INPS nuovi compiti in materia di inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali e di esame in prima istanza dei relativi ricorsi.

Infatti le differenziazioni in materia contributiva riguardano oggi l'intero arco della contribuzione previdenziale, per cui appare logico che la materia sia attribuita ad un organo come il Comitato esecutivo, che ha competenze di carattere generale.

Si ritiene poi di dover modificare la composizione e le competenze dei Comitati regionali dell'INPS e di stabilire una unica istanza per i ricorsi amministrativi sia in materia di prestazioni — ivi comprese quelle economiche per malattia, la cui erogazione è demandata all'INPS a far tempo dal 1° gennaio 1980 (articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) — sia in materia di contributi e ricorsi, la cui decisione viene attribuita in via definitiva ai Comitati provinciali dell'INPS. L'eliminazione di una seconda istanza di ricorso da un lato abbrevia per i lavoratori interessati l'iter conclusivo delle pratiche e, dall'altro, contribuisce a conferire maggiore snellezza agli adempimenti dell'Istituto.

È prevista anche l'istituzione di una commissione parlamentare con il compito della vigilanza sugli enti di previdenza sociale.

È necessario infatti che, su problemi di tanta rilevanza sul piano della politica sociale, il Parlamento abbia un collegamento continuo e sistematico con gli organi di amministrazione della previdenza, non solo ai fini di una produzione legislativa tempestiva ed appropriata, ma anche ai fini di po-

ter conoscere in maniera approfondita tutte le componenti e le problematiche socio-economiche insite nella « questione previdenziale ».

Altre norme sono finalizzate ad una migliore funzionalità dell'INPS, in particolare sotto l'aspetto dell'acquisizione degli immobili e delle strutture destinate al raggiungimento dei fini istituzionali e della possibilità di provvedere alla tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici.

Viene inoltre puntualizzata la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione, i quali sono chiamati a rispondere degli eventuali danni causati dal loro operato, in caso di dolo o colpa grave.

Altre disposizioni sono dettate per rendere sempre più efficace la lotta alle evasioni contributive.

È noto che il fenomeno esiste e in misura che va ben al di là dei limiti per così dire « fisiologici »: occorre dunque stabilire in via legislativa quanto necessario affinché gli enti istituzionalmente preposti alla riscossione dei contributi previdenziali possano adempiere nel modo migliore a questa loro funzione, che è di importanza assoluta. A questa finalità rispondono appunto le norme intese, da un lato, a facilitare l'effettuazione dei cosiddetti « controlli incrociati » con il fisco e, dall'altro, a conferire più ampi poteri ai funzionari dell'INPS e dell'INAIL addetti alla vigilanza.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che vi sottoponiamo non contiene un articolo di previsione di spesa, com'è uso fare nelle iniziative legislative, anche per rispondere ad una precisa disposizione costituzionale. Ciò non significa che la proposta non contenga fonti di finanziamento certe; esse sono contenute in diverse parti dell'articolato, anche se non quantificate.

L'unificazione del sistema pensionistico prevista nella prima parte, di fatto, attraverso l'omogeneizzazione graduale dei trattamenti e dei contributi fra le varie categorie di lavoratori, apre realisticamente la prospettiva di potere provvedere in tempi rapidi all'istituzione di una aliquota unica

di contribuzione per il mantenimento di tutti i servizi di sicurezza sociale. L'aliquota unica, oltre ad inserirsi fra i provvedimenti tendenti ad eliminare le evasioni contributive, presenta notevoli vantaggi per lo snellimento dell'amministrazione del personale da parte delle aziende.

Per intanto, la previsione dell'accertamento e della riscossione unificata dei contributi, da una parte, e il controllo incrociato tra fisco e contribuzione previdenziale, dall'altra parte, costituiscono comunque un mezzo certo per far fronte ai miglioramenti da noi proposti.

Deve essere chiaro però che, per l'intreccio esistente fra spesa previdenziale e sviluppo economico, per tutte le considerazioni esposte abbondantemente nella prima parte della presente relazione, questa proposta non può essere considerata un corpo estraneo rispetto alle proposte di politica economica che avanziamo da tempo per fare uscire il Paese dalla crisi economica che sta attraversando. L'allargamento della base produttiva, l'estensione dell'occupazione delle masse giovanili e femminili e delle popolazioni del Mezzogiorno, attraverso una programmazione democratica dello sviluppo, una severa lotta alle evasioni fiscali, un'azione coraggiosa e attenta per fare emergere la cosiddetta « economia sommersa », insieme ad una politica tendente alla riduzione bilanciata delle spese per gli armamenti, restano le condizioni principali che possono consentire al nostro Paese non solo di uscire dalla crisi economica, ma anche un consistente incremento delle entrate previdenziali.

Consapevoli che si tratterà, in ogni caso, di un processo lungo e difficile, mentre i problemi contenuti nella nostra proposta richiedono di essere affrontati urgentemente, non escludiamo, anzi sollecitiamo una discussione in Parlamento e nel Paese delle varie proposte avanzate da alcune forze politiche e sindacali tendenti ad offrire subito una copertura finanziaria per il miglioramento delle condizioni degli anziani. Siamo convinti infatti che, se le proposte sono correlate a quelle relative al miglioramento sostanziale delle condizioni degli attuali pensionati e di quelli che diverranno tali nei prossimi anni, non verrà meno dal movimento operaio quella solidarietà tra occupati e pensionati che ha già fatto registrare tanti risultati in questo campo.

Siamo disponibili anche ad esaminare e a confrontare con le altre forze politiche proposte tendenti a modificare le imposizioni fiscali per permettere un maggior gettito di entrata affinché lo Stato possa contribuire a far fronte alle esigenze che abbiamo prospettato.

In alcuni articoli non abbiamo previsto la data di decorrenza dei miglioramenti proposti; essi potranno avvenire anche con una certa gradualità. Quello che è importante è che il Parlamento nel suo complesso si faccia carico delle esigenze espresse dai cittadini più diseredati e meno protetti, anche di fronte all'aumento del costo della vita, e che si avvii rapidamente un processo che dia sostanza a quella nuova qualità della vita che tutti affermiamo di volere e che è aspirazione particolarmente avvertita dai cittadini anziani del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME PER IL RIORDINAMENTO
DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 1

*(Iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria).*

A decorrere dal 1° luglio 1980 tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, sia civili sia militari, sono iscritti, salvo quanto disposto nel comma successivo, all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale predetta restano in vigore con i propri ordinamenti e le relative gestioni, semprechè non ne sia stata prevista la soppressione ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, limitatamente ai soggetti che risultino già iscritti o pensionati alla data del 30 giugno 1980 in una delle predette gestioni.

Restano in vigore, anche per i soggetti di cui al primo comma, le norme previste per le singole categorie di lavoratori in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio.

Il Governo della Repubblica, con la procedura di cui all'articolo 15, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1980, anche con separati decreti, norme intese a:

1) costituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con separate evidenze contabili, un Fondo di garanzie per il concorso al finanziamento delle pensioni da erogare ai soggetti di cui al secondo comma. Tale Fondo sarà alimentato da una quota dei contributi versati, per i nuovi iscritti, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei ri-

spettivi datori di lavoro operanti con le gestioni di cui al secondo comma; la quota anzidetta, da aggiornare periodicamente, dovrà essere determinata in modo da assicurare al FPLD il gettito finanziario necessario a garantire la copertura degli oneri per le prestazioni a favore dei nuovi iscritti, aumentato di una percentuale da stabilirsi in relazione alle esigenze della mutualità generale;

2) stabilire che le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo non obbligate ad iscrivere il proprio personale al trattamento di quiescenza del personale civile dello Stato e gli enti pubblici economici collegati per legge al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, siano tenute a versare, per i nuovi iscritti, la sola quota contributiva di competenza del FPLD determinata ai sensi del precedente punto 1), restando a carico delle Amministrazioni stesse gli oneri relativi alle pensioni in essere, nonchè ai trattamenti da erogare ai rispettivi iscritti alla data del 30 giugno 1980;

3) stabilire che per le gestioni ad esaurimento di cui al secondo comma dovrà essere periodicamente adeguata la contribuzione per i lavoratori assicurati, tenuto anche conto delle rispettive riserve tecniche e degli accantonamenti presso il Fondo di garanzia e dei nuovi iscritti al FPLD di cui al precedente punto 1). Il relativo provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri;

4) prevedere che, con il procedere della omogeneizzazione dei trattamenti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere disposto il trasferimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei soggetti residui iscritti o pensionati presso le forme obbligatorie di previdenza indicate al secondo comma o la costituzione di appositi fondi speciali presso l'INPS. Con

lo stesso provvedimento dovranno essere disciplinati la cessazione degli enti gestori di previdenza suddetta, il passaggio all'INPS dei rispettivi patrimoni e del personale da essi utilizzato, secondo i criteri generali previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

5) introdurre una disciplina omogenea per tutti i trattamenti comunque integrativi che andranno a costituirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, basata sui seguenti criteri:

a) il trattamento di pensione, comprensivo della quota a carico della gestione principale, fatto salvo l'eventuale successivo adeguamento alle variazioni del costo della vita, non può superare la media delle retribuzioni, ragguagliate a mese, dell'ultimo triennio antecedente il pensionamento determinato in ragione di tanti quaresimi della media delle retribuzioni stesse per quanti sono gli anni di servizio utile e con esclusione di anzianità convenzionali;

b) il trattamento integrativo non può prevedere un'età pensionabile, ovvero pensionamenti anticipati, diversi da quelli di cui all'articolo 2 della presente legge;

c) la gestione integrativa deve essere finanziariamente autosufficiente e non gravare, direttamente o indirettamente, sulla finanza pubblica nè sul datore di lavoro; la contribuzione deve intendersi agli effetti previdenziali parte integrante della retribuzione e, agli effetti fiscali, equiparata ai premi delle varie forme di assicurazione sulla vita;

d) il divieto a costituire fondi integrativi ai trattamenti pensionistici diversi dall'assicurazione generale obbligatoria e la esclusione di ogni forma di commistione dei trattamenti integrativi con quelli della predetta assicurazione generale obbligatoria. Le norme regolanti tali fondi devono essere assoggettate all'approvazione del Ministero del lavoro;

6) prevedere, per i trattamenti integrativi erogati da fondi già costituiti per legge, per regolamento o per accordo collettivo, gestioni ad esaurimento per i soggetti che vi risultino iscritti o pensionati alla data del 30 giugno 1980, il cui trattamento continua ad

essere disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Per assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni ad esaurimento si dovranno prevedere contribuzioni aggiuntive a totale carico dei datori di lavoro;

7) disciplinare, con effetto dal 1° luglio 1980:

a) l'assorbimento da parte dell'assicurazione generale obbligatoria della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con il ripianamento della situazione deficitaria a carico delle categorie interessate;

b) il passaggio all'INPS della gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con la costituzione di un apposito fondo sociale di previdenza dei lavoratori dello spettacolo in seno all'INPS ed il trasferimento a quest'ultimo del patrimonio e del personale ENPALS relativi alla gestione pensionistica, secondo i criteri generali previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con apposita delibera l'INPS provvederà a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale in relazione al trasferimento di personale previsto dal punto 4 e dal punto 7, lettera b), del presente articolo.

Art. 2.

*(Età pensionabile
e pensionamenti anticipati).*

I limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 9, n. 1, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estesi ai regimi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Gli assicurati, che al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il

compimento del 65° anno di età. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno 6 mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i requisiti predetti vengano maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitino l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della stessa legge, ferma restando la sua sfera di applicazione anche in relazione ai soggetti destinatari.

Fino al 30 giugno 1985 i soggetti indicati nel primo comma possono continuare ad avvalersi della normativa in atto all'entrata in vigore della presente legge, qualora essa preveda età pensionabile diversa da quella di cui al presente articolo.

In deroga a quanto previsto nei commi precedenti:

a) l'età pensionabile è anticipata, su richiesta del lavoratore, a 55 anni per le categorie di lavoratori occupati per almeno 15 anni in attività usuranti ed a 50 anni per il personale adibito per almeno 15 anni a specifiche attività che comportino un grado di usura particolarmente rilevante. Le categorie dei lavoratori, il personale e le attività usuranti e particolarmente usuranti saranno stabilite dal Governo della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente

legge con la procedura di cui all'articolo 15. Ai fini del calcolo della pensione, restano in atto le norme vigenti per i singoli ordinamenti, nei casi di pensionamento con limiti di età anticipati;

b) per tutte le categorie di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, la cessazione facoltativa anticipata dal servizio con diritto a pensione potrà avvenire unicamente in base alle norme sulla pensione di anzianità previste dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che vengono estese ai regimi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Fino al 31 dicembre 1989, in deroga a quanto previsto nella precedente lettera b), i soggetti ivi indicati possono continuare ad avvalersi dei più favorevoli pensionamenti facoltativi anticipati, qualora questi siano previsti dalla normativa in atto all'entrata in vigore della presente legge.

Restano confermate le vigenti norme in materia di età pensionabile e di pensionamento facoltativo anticipato, per gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di polizia, nonché per i docenti universitari e per i magistrati.

Tuttavia per i docenti universitari e per i magistrati a partire dal 1° gennaio 1990 l'età pensionabile è stabilita al 65° anno di età.

Per tutte le categorie dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro in atto al momento della domanda di pensione. In caso di rioccupazione si applicano le norme sulla regolamentazione del cumulo di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Retribuzione imponibile e pensionabile).

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo com-

ma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:

« Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte a titolo di:

1) diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa;

2) rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) indennità di rappresentanza;

4) indennità di cassa;

5) indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) indennità di anzianità;

8) trattamenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati dal datore di lavoro e fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della CUAUF.

È altresì escluso dalla retribuzione imponibile il valore della mensa in natura ».

Per le gestioni obbligatorie di previdenza regolate da norme che prevedono l'inclusione nella retribuzione pensionabile del compenso per lavoro straordinario, la parte di tale compenso relativa a prestazioni superiori alle 250 ore annue, fatta eccezione per i lavoratori marittimi, non è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni di previdenza e assistenza sociale interessate.

Non è soggetta a contribuzione ai fini previdenziali la parte di compenso eccedente il limite di retribuzione pensionabile di cui al successivo articolo 5, aumentata del 10 per cento.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Mini-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stri delle finanze e del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 15, norme aventi forza di legge intese:

a) a unificare la retribuzione imponibile ai fini contributivi con quella imponibile ai fini tributari, coordinando le varie normative e approntando le modificazioni che si renderanno conseguentemente necessarie;

b) a calcolare la pensione, quando in uno stesso periodo temporale si sovrappongano più retribuzioni relative a distinti rapporti di lavoro, in modo tale che il calcolo dei periodi assicurativi, che temporalmente si sovrappongono, avvenga in modo separato, prevedendo le esclusioni giustificate dalla peculiarità del rapporto di lavoro.

Art. 4.

(Contributi figurativi).

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 6, il valore retributivo, da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso fino alla decorrenza stessa.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori alla iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento all'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al precedente primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva del-

l'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione ai sensi dei precedenti commi.

Ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di assenza per infortunio indennizzati con l'indennità economica di temporanea, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i periodi di integrazione salariale anteriori e successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente anche oltre i limiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alla legge 20 maggio 1975, n. 164, alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile, ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a 6 giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano per la determinazione dell'importo dei contributi figurativi da accreditare ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 35.

È fatta salva fino al 31 dicembre 1984 la disciplina di migliore favore concernente i periodi figurativi prevista per i singoli trattamenti pensionistici dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 5.

(Retribuzione massima pensionabile).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limite massimo di retribuzione ai fini della determinazione della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è fissato in lire 18.600.000 annue. A tale limite si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1981 e per ogni anno successivo, la disciplina di adeguamento prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, l'anzidetto limite massimo è esteso a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. Per le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1984 la cui determinazione si effettua sulla base dell'ultima retribuzione percepita o con riferimento ad un arco di tempo pari o diverso da un triennio, ove risulti una retribuzione pensionabile superiore al limite previsto nel presente articolo, l'assicurato o i suoi superstiti hanno facoltà di optare per la determinazione della pensione sulla base della media dei tre anni con più elevata retribuzione dell'ultimo decennio, anche in deroga al limite massimo di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Determinazione della retribuzione pensionabile).

Il periodo da prendere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è costituito dagli ultimi dieci anni solari precedenti la data di decorrenza della pensione ivi compreso quello da cui quest'ultima decorre.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si calcola la retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di

lavoro o corrispondenti ai periodi riconosciuti figurativamente ovvero relative ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane retribuite o riconosciute figurativamente ovvero coperte da contribuzione volontaria.

Per l'anno solare da cui decorre la pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrisposte sino all'ultimo periodo di paga anteriore alla sua decorrenza.

La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare stesso.

Le settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa o volontaria, comprese nei dieci anni solari di cui al primo comma, si suddividono in gruppi successivi di 52 settimane e si attribuisce a ciascuna settimana il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui ciascuna settimana si riferisce. Si calcola, quindi, la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti.

La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate. Qualora nel decennio di cui al primo comma risultino retribuzioni percepite in costanza di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente o relative a contributi volontari per un numero di settimane inferiori complessivamente a 156, le operazioni di ricerca e calcolo di cui ai commi precedenti vengono effettuate negli anni solari precedenti fino a concorrenza delle 156 settimane anzidette.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai precedenti commi, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

Art. 7.

(*Indice unico*).

Con effetto dal 1° gennaio 1981 la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è calcolata dall'Istituto centrale di statistica con riferimento all'indice generale delle retribuzioni medie contrattuali ponderata dei lavoratori dipendenti, privati o pubblici, esclusi gli assegni familiari e l'aggiunta di famiglia, e si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Le categorie dei lavoratori dipendenti, alle cui retribuzioni medie contrattuali si fa riferimento per la determinazione dell'indice di cui al precedente comma, sono individuate con decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(*Indicizzazione della retribuzione pensionabile*).

Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la retribuzione annua presa a base per il calcolo della pensione, ai sensi del precedente articolo 6, viene rivalutata in conformità dei criteri appresso specificati.

Ad eccezione della retribuzione pensionabile riferita all'anno di decorrenza della pensione, che viene computata in relazione alla sua effettiva misura, la retribuzione pensionabile afferente gli anni pregressi viene rivalutata in base agli indici percentuali dell'incremento del costo-vita, di cui all'articolo 19 della legge n. 153 del 30 aprile 1969, determinati dall'ufficio centrale di statistica, per ciascuno degli anni compresi tra l'anno successivo a quello di riferimento della retribuzione pensionabile e quello precedente la decorrenza della pensione.

La retribuzione pensionabile determinata ai sensi del precedente comma non può

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere superiore al limite massimo pensionabile vigente per ciascuno degli anni per i quali la rivalutazione viene effettuata.

Art. 9.

(Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente, autonomo e professionale ed altri trattamenti previdenziali).

Le pensioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, dai regimi sostitutivi esonerativi ed esclusivi della predetta assicurazione, dai regimi integrativi, nonchè dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale od autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

Sono parimenti cumulabili con i redditi e con i trattamenti sopra indicati le pensioni dirette erogate dai regimi indicati nel comma precedente d'importo complessivamente non superiore al doppio del trattamento minimo vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i regimi pensionistici dei lavoratori dipendenti e autonomi che non prevedono l'erogazione dei trattamenti minimi, ovvero prevedono misure diverse da quelle vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si prendono a riferimento le misure in vigore in questo ultimo Fondo.

Le pensioni dirette d'importo complessivamente superiore al doppio del trattamento minimo, liquidate a carico dei regimi di cui al primo comma, nonchè quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono soggette a trattenute limitatamente ai periodi in cui si cumulino con retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con redditi da lavoro autonomo e professionale, con tutte le prestazioni di integrazione salariale o di disoccupazione. La trattenuta viene effettuata sulla parte di pensione eccedente il doppio del trattamento minimo, in misura pari al cinquanta per cento.

In ogni caso, qualunque sia l'ammontare della pensione, la trattenuta non può superare la differenza tra i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nonchè i predetti trattamenti previdenziali e un importo corrispondente al trattamento minimo.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al precedente comma le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni e dai redditi di lavoro autonomo e professionale sono consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

La trattenuta, da devolversi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, viene effettuata dai datori di lavoro, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione e dal Ministero delle finanze in sede di dichiarazione annuale dei redditi negli altri casi.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle pensioni anticipate e di anzianità.

Art. 10.

(Disciplina del cumulo tra pensioni, vitalizi e reddito da lavoro per i parlamentari).

Il trattamento vitalizio previsto per i parlamentari è cumulabile con una o più pensioni a carico dell'Autorità giurisdizionale ordinaria o di altre casse e gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive dell'AGO.

Il cumulo fra pensioni e vitalizio non può comunque superare il limite fissato per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il cumulo tra vitalizio e reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale è consentito entro fasce che saranno determinate dagli uffici di presidenza della Camera e del Senato.

La presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, congiuntamente, fisseranno, tenendo conto del reddito da lavoro dipendente, autonomo o profes-

sionale del titolare di vitalizio, fasce di trattenuta sullo stesso da effettuarsi da parte delle rispettive amministrazioni.

Le norme di cui al presente articolo sono da considerarsi norme di principio per la legislazione regionale in materia di trattamenti economici e previdenziali per i consiglieri regionali.

Art. 11.

(Integrazione al minimo in caso di titolarità di più pensioni).

Per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le integrazioni al trattamento minimo non sono dovute a coloro che percepiscono più pensioni dirette a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, qualora per effetto del cumulo i pensionati fruiscano di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.

Nel caso invece di trattamento complessivo inferiore al minimo la pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è integrata fino ad un importo che, sommato a quelli percepiti a carico di altri trattamenti, risulti pari al minimo vigente.

Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed indirette a carico dell'assicurazione generale e obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclu-

sione o l'esonero, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta.

Art. 12.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione).

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per quelle relative all'integrazione del loro importo alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonchè alle pensioni liquidate ai lavoratori autonomi ai sensi degli articoli 26 e 31 della presente legge.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, il supplemento può essere richiesto per una sola volta quando siano trascorsi anche solo due anni, e a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

La norma di cui al comma precedente si applica anche ai supplementi liquidati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione principale e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti.

È abrogato l'articolo 23-*septiesdecies* della legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 13.

*(Assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 15, norme per il riordinamento delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in materia di assicurazione dei « medici radiologi », riunendole in un solo provvedimento legislativo, apportando le modifiche, le correzioni, gli ampliamenti e le soppressioni delle norme che si rendessero necessari per il coordinamento di queste ultime e per la realizzazione delle finalità indicate nei successivi commi del presente articolo.

Le innovazioni dovranno tendere a conseguire:

1) il superamento delle differenze esistenti tra tutela industriale e tutela agricola, ferma restando la distinta gestione finanziaria;

2) la trasformazione del sistema di finanziamento da capitalizzazione in sistema a ripartizione;

3) la determinazione del contributo, a totale carico dei datori di lavoro, in misura percentuale della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore e determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo aliquote contributive differenziate in relazione al settore produttivo di appartenenza dell'azienda;

4) il trasferimento, in relazione all'attuazione della riforma sanitaria, all'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che istituirà separata gestione, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavo-

ratori marittimi, iscritti alle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena.

Art. 14.

(Testi unici).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 15, con norme aventi forza di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette modificazioni ed integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione o accreditamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni, nonchè a rendere omogenee le diverse discipline.

Art. 15.

(Procedure per l'attuazione delle deleghe).

Le norme per l'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, sono emanate, anche con provvedimenti separati, entro i termini specificamente indicati in ciascun articolo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, da dodici rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e tre dei lavoratori autonomi, e da sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

TITOLO II

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI

Art. 16.

(Aumento dei trattamenti minimi).

Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cava e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati ad una misura corrispondente al 33 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

Art. 17.

(Miglioramento dei trattamenti minimi per anzianità assicurativa superiore ai 15 anni).

Ai trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo in Sicilia, liquidati o da liquidare in favore di lavoratori che possono far valere un numero di contributi utili a pensione pari o superiori a 781 settimane, si applica la perequazione automatica in base al disposto del primo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Ai fini della determinazione del requisito contributivo per il beneficio di cui al precedente comma non vengono computate le settimane accreditate a seguito di versamenti volontari effettuati ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

(Periodicità trimestrale della perequazione automatica delle pensioni a trattamento minimo).

L'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

« L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai della industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dall'ottavo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo, con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Art. 19.

(Periodicità trimestrale della perequazione automatica delle pensioni superiori al trattamento minimo).

L'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la

variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dall'ottavo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Con effetto dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nel trimestre relativo al periodo compreso dall'ottavo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella misura di lire 1.910.

La periodicità trimestrale della perequazione automatica viene estesa alle pensioni supplementari ed alle pensioni inferiori al minimo.

Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

Art. 20.

(Periodicità trimestrale delle variazioni sulla misura mensile dell'indennità integrativa speciale).

Le variazioni sulla misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi della legge 27 marzo 1959, n. 324, e successive modificazioni, al personale statale

e al restante personale del pubblico impiego, titolari di pensione, sono apportate trimestralmente secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609. Le misure dell'indennità integrativa speciale conseguenti alle variazioni trimestrali di cui al precedente comma saranno corrisposte nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno.

Art. 21.

(Periodicità trimestrale della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori autonomi, e delle pensioni assistenziali).

Con effetto 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno le pensioni a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per gli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e per gli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono variate con periodicità trimestrale per effetto della perequazione automatica.

A tal fine il secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dall'ottavo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento ».

L'articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è abrogato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché alle pensioni spettanti ai ciechi civili, ai mutilati ed invalidi civili e all'assegno mensile a favore dei sordomuti, di cui rispettivamente alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e 26 maggio 1970, n. 381.

TITOLO III

MODIFICA DELLA DISCIPLINA SULLA
CONTRIBUZIONE E SULLE PRESTAZIONI
DEI LAVORATORI AUTONOMI

Art. 22.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 alla copertura degli oneri per la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni, si provvede mediante versamento di contributi a percentuale secondo i criteri e le modalità di seguito specificati.

L'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni speciali di cui al precedente primo comma è pari al prodotto che si ottiene moltiplicando le aliquote percentuali indicate in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito di cui alla tabella A annessa alla presente legge, per l'imponibile della fascia stessa.

Ai fini della determinazione della misura dei contributi dovuti per l'anno 1980, i titolari, i soci, i coadiuvanti e coadiutori delle aziende artigiane e commerciali sono tenuti a dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il 31 marzo 1980, la misura del reddito imponibile o della quota di reddito loro attribuita ai fini dell'IRPEF, denunciato all'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette per l'anno 1978.

Entro il 30 giugno 1980, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'INPS, provvederà ad emanare apposito decreto per la definizione dei termini e delle modalità per il versamento dei contributi dovuti direttamente all'INPS.

Art. 23.

Le fasce di reddito di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono rivalutate

annualmente, con effetto dal 1° gennaio 1981, con la stessa percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, determinata per l'anno in cui ha effetto la predetta rivalutazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, in deroga al limite minimo di contribuzione attribuito in corrispondenza del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, ciascun soggetto iscritto alle gestioni può optare per l'assegnazione ad una fascia di reddito e di corrispondente contribuzione superiore, nel limite della fascia massima prevista dalla tabella A allegata alla presente legge.

Con periodicità biennale e con effetto dalla contribuzione dovuta per l'anno 1981, i titolari, i soci coadiutori e coadiuvanti delle aziende artigiane e commerciali sono tenuti a fornire all'INPS apposita dichiarazione contenente l'indicazione del reddito imponibile o della quota di reddito loro attribuita denunciati ai fini dell'IRPEF nell'anno precedente nonchè l'eventuale esercizio della opzione di cui al precedente comma del presente articolo e la fascia di reddito e di corrispondente contribuzione prescelta per ciascuno dei soggetti iscritti alla gestione.

L'attribuzione alla fascia di reddito e la corrispondente contribuzione hanno validità biennale.

La dichiarazione di cui al precedente terzo comma deve essere presentata all'INPS entro il 30 settembre di ciascun biennio. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, la contribuzione dovuta in via provvisoria è quella derivante dalla fascia di reddito precedentemente attribuita salvo conguaglio. La prima dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 1980.

Art. 24.

I soggetti iscritti alla gestione in qualità di coadiuvanti di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai 21 anni, ancorchè titolari di redditi superiori sono collocati, a domanda, ai fini contributivi, alla prima fascia di reddito della tabella A allegata alla presente legge.

I coadiuvanti e i coadiutori di età superiore ai 21 anni sono iscritti alla stessa fascia di contribuzione assegnata al titolare della azienda.

Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino al ripianamento del *deficit* di gestione accertato al 31 dicembre 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21 del primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle quote di interessi è dovuto nella misura dell'1 per cento calcolato sulla fascia di reddito attribuita a ciascun iscritto alle gestioni in base all'articolo 22 della presente legge.

Art. 26.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo per « retribuzione pensionabile » deve intendersi la fascia imponibile di cui alla tabella A annessa alla presente legge in base alla quale ciascun soggetto iscritto alle gestioni ha effettuato il versamento dei contributi.

Ferme restando le vigenti disposizioni per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico delle gestioni speciali di cui al precedente articolo 1, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella tabella B allegata alla presente legge, in corrispondenza dell'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al precedente comma si sommano tutte le retribuzioni corrispondenti alle fasce di reddito in base alle quali è stato effettuato il versamento dei contributi nonché quelle accreditate nel periodo di iscrizione figurativa. La somma delle retribuzioni così ottenuta si divide per il numero complessivo delle settimane corrispondenti all'anzianità assicurativa ed il quoziente si moltiplica per 52.

Le retribuzioni corrispondenti alle fasce di reddito in base alle quali si determina la retribuzione annua pensionabile sono quelle vigenti nell'anno di decorrenza della pensione.

La pensione annua determinata con le norme di cui al presente articolo è ripartita in 13 rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

L'ammontare delle pensioni liquidate in base al presente articolo non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi.

I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980, nonchè quelli accreditati nell'AGO dei lavoratori dipendenti, vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma del presente articolo, come appartenenti alla prima fascia di reddito della tabella A annessa alla presente legge.

Art. 27.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'INPS, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1980, anche con separati provvedimenti, norme aventi valore di legge intese ad armonizzare e coordinare la vigente legislazione a quanto disposto dalla presente legge in materia di pensioni a carico delle gestioni di cui al precedente articolo 21. Al fine di assicurare l'equilibrio delle citate gestioni la tabella A della presente legge può essere modificata mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi delle gestioni stesse.

Art. 28

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni e integrazioni, otto fasce di reddito convenzionale ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. A tale scopo le aziende sono classificate in base al reddito dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile

1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, che grava sui fondi comunque posseduti dai singoli nuclei aziendali assicurati.

La classificazione delle singole aziende nelle fasce di cui al comma precedente è determinata in base alla tabella C allegata alla presente legge.

I contributi per le unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il salario medio convenzionale di cui al comma successivo per il numero delle giornate indicate nella tabella C.

b) applicando alle rispettive retribuzioni imponibili le aliquote di cui alla stessa tabella C.

Ai fini del calcolo dei contributi, nonchè della misura delle pensioni, si prende a base il salario medio convenzionale fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434.

Ove non vi sia rispondenza tra il reddito dominicale attribuito risultante nel catasto e l'assetto reale dell'azienda agricola, l'iscritto alla gestione può inoltrare all'INPS ricorso per essere collocato nella fascia retributiva corrispondente al reddito dominicale aggiornato.

Il ricorso viene deciso dal Comitato provinciale dell'INPS sentito il parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I soggetti iscritti alla gestione in qualità di coadiuvanti di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai 21 anni, ancorchè appartenenti ad aziende con reddito dominicale superiore, sono collocati a domanda, ai fini contributivi alla prima fascia di reddito della tabella C allegata alla presente legge.

Restano ferme le agevolazioni previste dalla legge per le aziende ubicate nelle zone montane.

Art. 29.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, previsto dall'articolo 1

della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, è esteso a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Gli imprenditori non coltivatori diretti di cui al comma precedente sono classificati in tre fasce di reddito convenzionale:

1) appartengono alla prima fascia le aziende con un reddito dominicale complessivo — determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 — inferiore a lire 20.000;

2) appartengono alla seconda fascia le aziende con reddito dominicale complessivo — come sopra determinato — da lire 20.000 a lire 50.000;

3) appartengono alla terza fascia le aziende con reddito dominicale — come sopra determinato — superiore a lire 50.000.

I contributi per le unità attive delle aziende appartenenti alla prima fascia si determinano moltiplicando il salario medio convenzionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 28 della presente legge per 312 giorni e applicando alla retribuzione imponibile l'aliquota del 12 per cento.

I contributi per le unità attive delle aziende appartenenti alla seconda fascia si determinano con lo stesso sistema e applicando alla retribuzione imponibile l'aliquota del 12,50 per cento.

I contributi per le unità attive delle aziende appartenenti alla terza fascia si determinano con lo stesso sistema e applicando alla retribuzione imponibile l'aliquota del 13 per cento.

Art. 30.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 29 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, dovrà essere corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi dominicali

relativi alle singole partite, nonché del totale degli stessi redditi.

Sulla base di tali dichiarazioni, i predetti uffici INPS, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 32, procederanno alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti.

Gli assicurati hanno facoltà di chiedere in qualsiasi momento il passaggio a fasce superiori di reddito rispetto a quelle di appartenenza.

L'assegnazione alla fascia superiore richiesta ha effetto dal primo anno successivo a quello in cui la richiesta stessa viene presentata.

Le sedi zonali INPS, sulla base delle situazioni aziendali esistenti presso gli uffici provinciali SCAU e di altri accertamenti, provvederanno a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica della classificazione possono presentare ricorso alla sede zonale dell'INPS entro 30 giorni. Sui ricorsi si pronuncia la Commissione di cui all'articolo 32.

Art. 31.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo per « retribuzione pensionabile » deve intendersi l'ammontare della retribuzione annua che si ottiene moltiplicando il numero delle giornate indicate in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito nella tabella *C* allegata alla presente legge, per il salario medio convenzionale di cui al quarto comma del precedente articolo 28.

Ferme restando le vigenti disposizioni per la acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 27 da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella tabella *B* allegata alla presente legge, in corrispondenza dell'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al pri-

mo comma si sommano tutte le retribuzioni corrispondenti alle fasce di reddito in base alle quali è stato effettuato il versamento dei contributi nonchè quelle accreditate nel periodo di iscrizione figurativa. La somma delle retribuzioni così ottenuta si divide per il numero complessivo delle settimane corrispondenti alla anzianità assicurativa ed il quoziente si moltiplica per 52.

La pensione annua determinata con le norme di cui al presente articolo è ripartita in 13 rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

L'ammontare delle pensioni liquidate in base al presente articolo non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi.

I periodi di contribuzione accreditati alla gestione per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980 vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma del presente articolo, come appartenenti alla prima fascia di reddito della tabella C annessa alla presente legge.

Art. 32.

Presso ogni ufficio periferico INPS è istituita la Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri nonchè degli imprenditori agricoli a titolo principale soggetti all'obbligo dell'assicurazione sociale.

La Commissione provinciale è presieduta dal direttore dell'ufficio INPS ed è composta da:

- a) sei membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coltivatori diretti, operanti nella provincia;
- b) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coloni e mezzadri, operanti nella provincia;
- c) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei concedenti terreni a colonia e mezzadria, operanti nella provincia;
- d) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

e) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori agricoli a titolo principale.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e dura in carica 4 anni.

La Commissione provinciale procede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 33 della presente legge e sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 30 della presente legge, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, previo accertamento del possesso, da parte dei soggetti interessati, dei requisiti prescritti.

Gli elenchi sono divisi per categorie e per comune e devono indicare i soggetti aventi diritto alle assicurazioni sociali con la specificazione, distintamente per ciascun nucleo familiare, del titolare d'impresa a coltivazione diretta, del concedente di terreni a colonia o mezzadria, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alle iscrizioni o alle esclusioni dagli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

Art. 33.

Presso l'INPS è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 29 della presente legge presieduta dal Presidente o un suo delegato e composta da:

- 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 2) un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica di dirigente generale o un suo delegato;

- 3) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- 4) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 5) sei membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coltivatori diretti;
- 6) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coloni e mezzadri;
- 7) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei concedenti terreni a colonia e mezzadria;
- 8) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori agricoli a titolo principale;
- 9) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e dura in carica 4 anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

- a) impartire istruzioni alle Commissioni provinciali di cui all'articolo precedente sulle modalità ed i criteri per l'accertamento e l'iscrizione dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale negli elenchi nominativi compilati al fine del diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie previste dalle discipline in vigore per i soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, nonché alla classificazione delle aziende ai sensi degli articoli 28 e 29 della presente legge;
- b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o esclusione dagli elenchi nominativi;
- c) esprimere parere in materia di previdenza e di assistenza sociale ai coltivatori diretti e mezzadri.

Art. 34.

Il concorso dello Stato alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è pari alla differenza fra le aliquote previste per le prime sette fasce di cui alla tabella C allegata alla presente legge e il 12 per cento, da calcolarsi sui rispettivi redditi convenzionali.

Art. 35.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 la misura del trattamento minimo di pensione a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è equiparata al trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Al fine di conseguire progressivamente il disposto del comma precedente, il trattamento minimo di pensione per i pensionati iscritti alle gestioni speciali, per gli anni 1980, 1981 e 1982 è maggiorato rispettivamente del 25 per cento, 50 per cento e 75 per cento della differenza risultante dal confronto tra la misura del trattamento minimo stabilito per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria e quello dei pensionati a carico delle citate gestioni speciali, per ciascuno degli anni predetti.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali di cui al primo comma del presente articolo sono rivalutate ma del presente articolo è rivalutata annualmente con gli stessi criteri vigenti per i trattamenti minimi di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

TITOLO IV
RISTRUTTURAZIONE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Art. 36.

*(Composizione del Consiglio
di amministrazione).*

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Istituto e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro:

1) quindici rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) un rappresentante dei dirigenti di azienda;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, dei quali: uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) sei rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali: tre in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazioni e servizi tributari;

5) due funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e due supplenti.

Per la trattazione di argomenti che riguardano il personale dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione è integrato da un rappresentante eletto dallo stesso personale.

I consiglieri di amministrazione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono designati dalle rispettive Confederazioni a carattere nazionale più rappresentative tra quelle rappre-

sentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e possono essere confermati due sole volte.

Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è soppresso.

Art. 37.

*(Competenze del
Consiglio di amministrazione).*

I punti 22) e 23) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 22) esaminare e deliberare sulle questioni di interpretazione e di applicazione delle vigenti disposizioni in materia previdenziale;

23) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni, dei comitati regionali e dei comitati provinciali, pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati provinciali allo scopo di verificare l'idoneità dei criteri organizzativi dell'Istituto, coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunciarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali ».

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti commi:

« Spetta altresì al Consiglio di amministrazione dell'INPS:

a) il potere di decentrare ai comitati regionali e provinciali, nell'ambito di criteri direttivi generali, proprie attribuzioni;

b) il potere di disciplinare autonomamente l'ordinamento dei servizi e di determinare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, il numero degli addetti a ciascun ufficio.

Le delibere con cui il Consiglio di amministrazione adotta o modifica il regolamento organico e definisce o modifica la consistenza organica di ciascuna qualifica ed il numero dei dirigenti delle unità organiche

sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità agli accordi sindacali approvati dal Governo. I termini per l'approvazione sono stabiliti in sessanta giorni ».

Art. 38.

(Esercizio finanziario).

Spetta al Consiglio di amministrazione dell'INPS:

a) individuare gli organi ed uffici dell'Istituto competenti nella materia di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84, disciplinandone le modalità di esecuzione;

b) disciplinare i criteri e le modalità per la verifica della regolarità della documentazione di cui agli articoli 19 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84, e stabilire le forme e modalità di estinzione dei mandati di pagamento e degli atti sostitutivi delle quietanze di pagamento;

c) stabilire le ipotesi e modalità per il ricorso a trattativa privata, individuando gli organi ed uffici competenti, per i casi di: esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi garantiti da privativa o che una sola ditta può assicurare con i requisiti tecnici o il grado di perfezione richiesti; acquisto, permuta e locazione di immobili; vendite di immobili ad amministrazioni pubbliche; contratti attivi di locazione di immobili.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84, per entrata e relativo credito e per uscita e relativo debito debbono intendersi l'eccedenza delle somme rispettivamente a credito o a debito risultante delle denunce dei datori di lavoro all'INPS.

Il servizio di tesoreria è svolto dall'INPS in proprio o avvalendosi degli uffici postali e degli istituti di credito.

La gestione provvisoria del bilancio deliberato dall'INPS resta disciplinata dall'articolo 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 39.

(Inquadramento dei datori di lavoro - Comitato esecutivo).

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti punti:

« 17) disciplinare la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali e deliberare in primo grado sui relativi ricorsi;

18) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto ».

Art. 40.

(Composizione e competenze dei comitati regionali).

In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale composto da:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

3) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

4) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e un rappresentante del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, e due supplenti;

5) un dirigente dell'Istituto con voto consultivo.

Del comitato regionale fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa designato ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 466.

Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla

pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.

Il presidente, sentito il comitato, può delegare al vice presidente particolari funzioni inerenti alla sua carica; in caso di assenza o di impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente è assunto dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto dal membro del comitato più anziano di età.

In caso di vacanza delle cariche anzidette, il comitato delibera la sostituzione con le modalità e alle condizioni fissate nei comiti precedenti. Il comitato è convocato per la sostituzione del presidente o del vice presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata.

Il comitato regionale dell'Istituto è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella regione; il rappresentante del Ministero del tesoro di cui al punto 4) è designato dal Ministero stesso; il membro di cui al punto 5) è designato dal direttore generale dell'Istituto.

Il decreto di costituzione del comitato regionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comitato regionale, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, provvede:

a) ad esaminare i problemi che insorgono nell'ambito della circoscrizione territoriale in ordine all'applicazione della normativa previdenziale ed a segnalare al Consiglio di amministrazione le questioni di principio da risolvere;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) a svolgere l'attività di ricerca e di studio per integrare le risultanze degli esami svolti dai comitati provinciali sulla situazione socio-economica delle rispettive province, per fornire al Consiglio di amministrazione e ai comitati provinciali elementi di valutazione per l'articolazione territoriale delle sedi zonali;

c) a promuovere incontri per il coordinamento e lo scambio di esperienze tra i comitati provinciali;

d) a mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli enti di patronato e, in generale, degli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le istanze degli interessati per gli aspetti che attengono a tale attività;

e) a predisporre, oltre alla relazione mensile per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 13, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per il Consiglio di amministrazione, con periodicità semestrale, una relazione illustrativa dell'attività svolta;

f) ad attuare i compiti che gli vengono assegnati dal Consiglio di amministrazione.

Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge soltanto i compiti indicati al decimo comma, lettere a), e) ed f), del presente articolo.

È abrogato l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 41.

(Contenzioso in materia di contributi e prestazioni).

Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti le prestazioni:

a) dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli

artigiani e degli esercenti attività commerciali;

c) della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

d) dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) della mutualità pensioni a favore delle casalinghe;

f) del Fondo sociale.

Il comitato decide altresì, in via definitiva, i ricorsi in materia di:

a) prestazioni economiche per malattia, ivi comprese quelle della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per maternità;

b) prestazioni in materia di assegni familiari.

Il comitato decide, inoltre, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro.

Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono abrogati l'articolo 36, primo comma, n. 1), l'articolo 44, l'articolo 45 ed i commi terzo e quarto dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; l'articolo 55, punto 5), e l'articolo 58, primo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ed ogni altra disposizione contraria al presente articolo.

Art. 42.

(Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro).

Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo dello Istituto entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

Avverso la decisione del comitato esecutivo è dato ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 90 giorni dalla data di comunicazione della decisione stessa, ovvero se siano trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso al comitato esecutivo.

Il ricorso in seconda istanza deve essere deciso entro 90 giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

Art. 43.

(Commissione parlamentare di vigilanza).

È istituita una Commissione parlamentare con il compito della vigilanza sugli enti di previdenza sociale.

La Commissione, avvalendosi anche della collaborazione degli enti interessati, ha il compito di verificare la corrispondenza dei piani d'impiego dei fondi disponibili ai programmi di sviluppo ed investimento di interesse generale e di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi e delle riserve, nonché sull'equilibrio delle gestioni.

La Commissione è composta da 18 membri designati pariteticamente dai Presidenti

delle due Camere del Parlamento tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza.

La Commissione, designata all'inizio di ogni legislatura, nomina il Presidente tra i suoi componenti. Per ciascun parlamentare membro effettivo è nominato un supplente.

La Commissione di cui ai commi precedenti assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relative alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

Art. 44.

(Immobili, deleghe del Presidente dell'INPS, responsabilità).

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici, se destinati al raggiungimento dei fini istituzionali, non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, il Presidente dell'INPS può delegare a componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo la presidenza dei comitati preposti a fondi, gestioni o casse.

I componenti degli organi collegiali degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, rispondono dei danni arrecati alla amministrazione o a terzi, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, in caso di dolo o colpa grave. L'azione per danni si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno della deliberazione dell'organo collegiale.

Art. 45.

(Norme integrative della legge 20 marzo 1975, n. 70).

I pareri di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70,

debbono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza del termine, si prescinde dal parere stesso.

Ai fini della riserva dei posti negli organici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, scade il 30 giugno 1980.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 46.

(Denunce di versamento INPS-Fisco).

Nella denuncia di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i datori di lavoro devono anche indicare secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale lo ammontare complessivo delle retribuzioni da assoggettare a ritenuta alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'ammontare delle detrazioni di imposta spettanti, nonchè l'ammontare delle ritenute che devono essere versate.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1981.

Art. 47.

(Poteri degli ispettori di vigilanza).

Ai funzionari dell'INPS e dell'INAIL addetti alla vigilanza sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta od indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dagli istituti di patronato dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni,

agli adempimenti contributivi e assicurativi e all'erogazione delle prestazioni.

I predetti funzionari possono anche esercitare tutti gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale all'Ispettorato del lavoro, ad accezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto; essi devono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che impediscano ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, o che forniscano notizie errate od incomplete, sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a lire 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza.

I funzionari di cui al primo comma sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000, salvo che non si tratti di reato più grave.

Le intimazioni dell'Ispettorato del lavoro in materia di previdenza ed assistenza sociale hanno valore interruttivo dei termini di prescrizione. Al personale dell'Ispettorato del lavoro e a quello degli istituti di cui al primo comma che esplichino attività ispettiva fuori dell'Ufficio spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di durata e di distanza stabiliti dalle norme generali in materia.

Art. 48.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore, se non diversamente disposto dai singoli articoli, dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

FASCE DI REDDITO IMPONIBILE E ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

Fasce	REDDITO ANNUO	Imponibile	Aliquota percentuale
1 ^a	fino a lire 2.800.000	2.800.000	12
2 ^a	da lire 2.800.001 fino a lire 4.000.000	4.000.000	12
3 ^a	da lire 4.000.001 fino a lire 6.000.000	6.000.000	12
4 ^a	da lire 6.000.001 fino a lire 7.500.000	7.500.000	13
5 ^a	da lire 7.500.001 fino a lire 9.000.000	9.000.000	13
6 ^a	da lire 9.000.001 fino a lire 10.500.000	10.500.000	13
7 ^a	da lire 10.500.001 fino a lire 12.000.000	12.000.000	13
8 ^a	da lire 12.000.001 fino a lire 13.500.000	13.500.000	14
9 ^a	da lire 13.500.001 fino a lire 15.000.000	15.000.000	14
10 ^a	da lire 15.000.001 fino a lire 16.500.000	16.500.000	14
11 ^a	da lire 16.500.001 fino a lire 18.600.000 (1)	18.600.000	14

(1) La parte di reddito eccedente i 18 milioni annui non è soggetta a contribuzione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE

Anzianità contributiva	Percentuale (1)	Anzianità contributiva	Percentuale (1)
1	2	21	42
2	4	22	44
3	6	23	46
4	8	24	48
5	10	25	50
6	12	26	52
7	14	27	54
8	16	28	56
9	18	29	58
10	20	30	60
11	22	31	62
12	24	32	64
13	26	33	66
14	28	34	68
15	30	35	70
16	32	36	72
17	34	37	74
18	36	38	76
19	38	39	78
20	40	40 ed oltre	80

(1) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

FASCE DI REDDITO DOMINICALE	Giornate per ogni unità attiva	Aliquota contributiva %
1 ^a fascia - Aziende con reddito fino a lire 4.000	156	4,5
2 ^a fascia - Aziende con reddito da lire 4.001 a lire 6.000 ...	170	5,-
3 ^a fascia - Aziende con reddito da lire 6.001 a lire 8.000 ...	182	5,5
4 ^a fascia - Aziende con reddito da lire 8.001 a lire 11.000 ..	208	6,5
5 ^a fascia - Aziende con reddito da lire 11.001 a lire 15.000 .	234	7,5
6 ^a fascia - Aziende con reddito da lire 15.001 a lire 20.000 .	260	8,5
7 ^a fascia - Aziende con reddito da lire 20.001 a lire 25.000 .	286	10,-
8 ^a fascia - Aziende con reddito oltre le lire 25.000	312	12,-